SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 303**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 409.

Regolamento per il recepimento della disciplina prevista dall'accordo del 24 luglio 1991 concernente il personale non dirigente del Registro aeronautico italiano, per il triennio 1988-1990.

91G0444

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991, n. 407:

Regolamento recante l'istituzione delle delegazioni di spiaggia di Scario e Maruggio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro:

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Scario e Maruggio e assumono le corrispondenti denominazioni.

Art. 2.

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto, vistate dai Ministri della marina mercantile, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro:

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 10

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONI (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
				DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI	
	Ischia	Isola d'Ischia		Casamicciola Forio d'Ischia Sant'Angelo	Napoli, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia Caserta
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			
	Pozzuoli	Dal Garigliano a Bagnoli escluse	Baia	Mondragone Monte di Procida Torre Gavota Castelvolturno	
Napoli (1)		Da Bagnoli inclusa a Portici esclusa, comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri		
Torre del Greco		Da Portici inclusa a Torre del Greco inclusa	Portici		Napoli, limitatamente ai comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco Benevento
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Da Torre del Greco esclusa al fiume Sarno			Napoli, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casale di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettera, Massalubrense, Meta, Piana di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello, S. Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense Avellino
		Dal fiume Sarno al comune di Positano escluso	Meta Sorrento	Vico Equense Piana di Sorrento Massalubrense	
Salerno		Da Positano inclusa al comune di Sapri incluso	Amalfi	Positano Maiori Cetara Vietri sul Mare Agropoli S. Maria di Castellabbate Acciaroli Marina di Pisciotta Palinuro Marina di Camerota Scario Capitello Sapri	Salerno

(1) Con sezione distaccata a Bagnoli

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
CARLI

CAPITANERIE DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONI (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI BARI			
Taranto		Da Nuova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa		Pelicoro Marina di Ginosa Maruggio	Taranto Matera
Gallipoli		Da Punta Presutto inclusa a Porto Badisco escluso		Torre Cesarea Nardò Leuca (Capo S. Maria) Tricase Castro (Vaste) Torre S. Giovanni d'Ugento	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquarica, Alessano, Alezio, Allisto, Andrano, Aradeo, Arnesano, Betrugno, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Castro, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cutrofiano, Disio, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Murciano, Móntesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Neciglia, Ortello, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice, Salve, Sanarica, S. Cesarea, S. Cesareo di Lecce, S. Nicola, S. Pietro in Lama, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Zollino
Brindisi		Da Porto Badisco incluso a Fasano incluso		Otranto S. Foca di Melendugno S. Cataldo (Lecce) Casa Labate Villanova (Ostuni) Savelletri	Brindisi, tutta la provincia; Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentino, Cannole, Capranica di Lecce, Castri di Lecce, Castrignano dei Greci, Cavallino, Cursi, Giurdignano, Lecce, Lizzanolla, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Novoli, Otranto, Palmarigi, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano, La Chiesa, Vernole
Bari		Da Fasano escluso a Giovinazzo escluso	Mola di Bari Monopoli	Torre a Mare Santo Spirito Polignano a Mare	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Coversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo di Colle, Triggiano, Turi, Valenzano
Molfetta		Dal comune di Giovinazzo incluso al comune di Trani escluso	Bisceglie	Giovinazzo	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo dal Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Tarlizzi, Toritto, Trani
	Barletta	Dal comune di Trani incluso al comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal comune di Margherita di Savoia incluso alla foce del Saccione inclusa	Rodi Garganico	Margherita di Savoia Vieste Peschici S. Nicola Varano Lesina Tremiti (Isole)	Foggia

Il Ministro della marina mercantile
FACCHIANO

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTELLI

Il Ministro della difesa
ROGNONI

Il Ministro del tesoro
CARLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.P.R. n. 1250-1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

- Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 *(Circoscrizione del litorale del Regno).* — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime: le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 *(Circoscrizioni).* — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 10 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 *(Denominazione degli uffici marittimi).* — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il comma 1, lettera *d)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 ottobre 1991, n. 408.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i decreti ministeriali:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982;

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991,

recanti modificazioni ed aggiornamenti al decreto ministeriale 21 marzo 1973 sopracitato;

Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del decreto 21 marzo 1973 già citato;

Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 24 novembre 1990;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1982, n. 777;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'allegato II del decreto ministeriale 21 marzo 1973, citato nelle premesse, alla sezione 6 - Acciai inossidabili - sono inseriti i seguenti tipi di acciai inossidabili:

SIS 2377, corrispondente al DIN X2 Cr Ni Mo N 225;

SIS 2389, corrispondente alla sigla tedesca Werkstoff n. 14590

a condizione che gli oggetti fabbricati con i due acciai citati siano destinati esclusivamente:

a) ad uso ripetuto di breve durata a caldo o a temperatura ambiente;

b) ad uso prolungato a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti del tipo II di cui all'allegato III del decreto ministeriale 21 marzo 1973;

SAF 2304, corrispondente al DIN X2 Cr Ni N 234.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1991
Registro n. 13 Sanità, foglio n. 246

...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

— Il testo dell'art. 3 del D.P.R. n. 777 1982 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) è il seguente:

«Art. 3. — Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari: i componenti consentiti nella loro produzione, i loro requisiti di purezza e, ove occorrano, le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbano essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati, nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni d'impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per eventuali pericoli risultanti dal contatto orale. Per i materiali e gli oggetti di materie plastiche, di gomma, di cellulosa rigenerata, di cartone, di vetro e di acciaio inossidabile, valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 31 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980 e 25 giugno 1981. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai precedenti commi. I materiali elencati alle lettere da *a)* ad *e)* dell'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, devono corrispondere alle prescrizioni di composizione e cessione in esse contenute fino a che non vengano diversamente disciplinati con i decreti ministeriali di cui al primo comma. I contravventori alle disposizioni contenute nei decreti ministeriali di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione penale prevista dall'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

91G0457

DECRETO 23 dicembre 1991.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Visto il decreto interministeriale 14 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 30 agosto 1988;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano;

Ritenuto di dovere prorogare il termine di durata delle deroghe di cui al citato decreto del 14 luglio 1988, in attesa della conversione in legge del citato decreto-legge 18 novembre 1991, n. 364;

Viste le motivate richieste avanzate dalle regioni;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, che si è espresso in data 6 dicembre 1991;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto interministeriale 14 luglio 1988 è prorogato al 16 gennaio 1992.

2. Il V M.A. per il parametro nitrati e per il parametro solfati è ridotto, rispettivamente, a 75 mg/l ed a 400 mg/l. Per quanto concerne il parametro nitrati, le acque con valori superiori a 50 mg/l non possono essere impiegate per l'alimentazione del neonato e del bambino fino ad un anno e per uso abituale come bevanda di soggetti a rischio, quali soggetti debilitati; defedati; con turbe della crasi ematica. Di tale limitazione d'impiego deve essere data adeguata informazione da parte dell'autorità sanitaria locale alla popolazione interessata.

3. Dall'elenco dei parametri per i quali le regioni possono esercitare deroghe è depennato il parametro «Ossidabilità».

Il presente decreto entra in vigore il primo gennaio 1992 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

91A5863

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 1991.

Istituzione della sezione doganale «C.I.S. di Nola», dipendente dalla dogana di Napoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica e l'allegata tabella con la quale sono stati stabiliti i punti della linea doganale da attraversare nonché le vie da percorrere fra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto in particolare l'art. 9 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254;

Vista la richiesta della C.I.S. - Centro ingrosso sviluppo Campania «Gianni Nappi S.p.a.», volta ad ottenere l'istituzione di una sezione doganale presso il proprio complesso operativo, sito nella zona di Nola/Cancello;

Considerata la disponibilità della suddetta società a fornire presso il proprio complesso operativo, all'Amministrazione finanziaria le strutture occorrenti per l'attivazione in loco di un ufficio doganale, così come previsto dal citato art. 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di attivare una sezione doganale presso il C.I.S. di Nola al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori della zona;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi dell'art. 9, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, una sezione doganale presso il C.I.S. di Nola dipendente dalla dogana di Napoli - circoscrizione doganale di Napoli, denominata sezione doganale C.I.S. di Nola.

Le facoltà della citata sezione doganale saranno stabilite, ai sensi del secondo comma del citato art. 9, dal capo della circoscrizione doganale di Napoli competente per territorio.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato art. 9.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5864

DECRETO 20 dicembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza e l'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Lazio hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 28 e 29 ottobre 1991: ufficio del registro di Venezia, a causa della rottura dell'impianto di riscaldamento;

in data 4, 5 e 6 novembre 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Sassari, a causa della disinfestazione e pulizia totale dei locali del detto ufficio;

in data 9 novembre 1991: ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Lazio e uffici del registro: atti privati; atti pubblici; successioni e atti giudiziari; demanio; tasse sulle concessioni governative; bollo-radio e assicurazioni di Roma, per la disinfestazione e disinfezione dei menzionati uffici siti nel palazzo Sara;

dall'8 al 12 novembre 1991: ufficio del registro di Lugo, a causa del trasferimento dell'ufficio nei nuovi locali;

in data 15 novembre 1991: ufficio del registro atti privati di Roma, a causa di una rapina avvenuta durante il normale orario ufficio;

in data 15 e 16 novembre 1991: ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 23 novembre 1991: ufficio del registro di Misilmeri, a causa della disinfestazione e disinfezione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e dell'ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è accertato come segue:

IN DATA 28 E 29 OTTOBRE 1991

Regione Veneto:

ufficio del registro di Venezia.

IN DATA 4, 5 E 6 NOVEMBRE 1991

Regione Sardegna:

conservatoria dei registri immobiliari di Sassari.

IN DATA 9 NOVEMBRE 1991

Regione Lazio:

ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per la regione Lazio;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma;

ufficio del registro bollo-radio e assicurazioni di Roma.

DALL'8 AL 12 NOVEMBRE 1991

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Lugo.

IN DATA 15 NOVEMBRE 1991

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati di Roma.

IN DATA 15 E 16 NOVEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo.

IN DATA 23 NOVEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Misilmeri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5842

DECRETO 23 dicembre 1991.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto ed altre imposte indirette e criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 7, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146; l'art. 2, comma 29, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1992 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Rilevata l'opportunità di riservare una quota della capacità operativa della Guardia di finanza per l'esecuzione di verifiche centralmente pianificate, ovvero individuate in sede locale, nell'ambito della cooperazione con gli uffici finanziari ai sensi degli articoli 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Ritenuto di considerare tra gli obiettivi del programma dei controlli fiscali per il 1992 il recupero di entrate da conseguire, oltre che con il rispetto dei criteri stabiliti con il presente decreto, anche con il potenziamento degli ausilii automatici all'attività di accertamento.

Ritenuto necessario definire gli strumenti e le modalità di attuazione dei predetti programmi e dei controlli globali in base a sorteggio, anche in ordine all'acquisizione di elementi da utilizzare per la definizione di coefficienti presuntivi e di congruità, nonché per l'analisi di dati e comportamenti fiscali di specifici settori economici;

Ritenuto di dover estendere l'area della programmazione dell'attività di controllo al settore delle dogane e delle imposte di fabbricazione, visto anche l'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e da altri settori dell'imposizione indiretta;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del Servizio centrale degli ispettori tributari in data 29 novembre 1991;

Decreta:

Capo I

CONTROLLI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Art. 1.

1. Sono confermati i criteri di determinazione della capacità operativa ed i criteri selettivi generali di cui al capo I e al capo II del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, salvo quanto stabilito al successivo art. 3.

Art. 2.

1. Per i criteri di cui alle lettere *f), h), n),* dell'art. 11 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed alle lettere *i), l), r),* dell'art. 12 del medesimo decreto, l'anno di riferimento slitta a quello successivo.

2. I controlli, anche mediante verifica, eseguiti sui soggetti segnalati dai centri informativi o compresi nelle liste a formazione locale, saranno imputati alla quota di capacità operativa di cui al comma 2, lettera *a),* dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, anche se relativi a segnalazioni inviate o a liste formate in base al capo III del suddetto decreto o al medesimo capo del decreto riguardante il precedente anno di programma.

3. La Guardia di finanza proseguirà l'attività di verifica sulla base delle liste e delle altre segnalazioni ricevute ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 e del decreto relativo al precedente anno di programma.

Art. 3.

Il comma 7 dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 è sostituito dal seguente:

Le proporzioni stabilite dai commi precedenti potranno essere modificate per fondati motivi. La ripartizione della capacità operativa di cui al comma 2 che precede potrà essere modificata entro un margine di oscillazione di 10 punti percentuali, nel caso ne consegua una maggiore produttività dell'azione di controllo.

Art. 4.

1. L'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 è sostituito dal seguente:

Oltre alle segnalazioni di cui all'art. 10, comma 1, il centro informativo delle imposte dirette trasmetterà agli uffici appositi avvisi automatizzati per l'accertamento da disporre — previo opportuno riscontro — entro il più generale ambito di applicazione dell'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli avvisi automatizzati riguarderanno le seguenti posizioni:

a) persone fisiche che risultano possessori di fabbricati sulla base delle risultanze catastali e che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i relativi redditi;

b) persone fisiche che risultano avere ceduto fabbricati sulla base delle note di trascrizione presentate alle conservatorie dei registri immobiliari e non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i relativi redditi;

c) persone fisiche che, da contratti registrati, risultano locatori di fabbricati e non hanno dichiarato i relativi redditi o li hanno dichiarati in misura inferiore a quella risultante dagli atti del registro diminuita della quota consentita a titolo di spese di manutenzione;

d) soci o associati di società di persone o associazioni fra artisti o professionisti alle quali sia stato notificato avviso di accertamento;

e) lavoratori autonomi rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i compensi loro corrisposti dai sostituti d'imposta;

f) collaboratori di imprese familiari che non hanno dichiarato le quote di reddito loro imputate dal titolare dell'impresa;

g) società di persone che hanno indebitamente usufruito di deduzioni ILOR di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599 e all'art. 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, con riferimento ai soci che non svolgono attività prevalente nella società stessa;

h) persone fisiche che, sulla base dell'incrocio tra atti registrati e dichiarazioni dei redditi, risultano non aver dichiarato, in tutto o in parte, i redditi dei fabbricati posseduti;

i) soci di società o associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società cui partecipano;

l) persone fisiche che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, utili che risultano loro corrisposti da società di capitali.

3. Il centro informativo delle imposte dirette, sulla base dei risultati conseguiti con sperimentazioni da effettuare nel corso del 1992 presso uffici pilota, invierà ulteriori avvisi automatizzati relativi a:

a) persone fisiche, non esercenti attività imprenditoriale, che da contratti registrati risultano locatori di aziende e che non hanno dichiarato i corrispondenti redditi;

b) persone fisiche titolari di imprese commerciali, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno usufruito in dichiarazione di esenzioni territoriali e settoriali non concesse;

c) soggetti rientranti nel regime di determinazione forfettaria del reddito, ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le provvigioni inerenti a rappresentanze di commercio loro corrisposte dai sostituti d'imposta;

d) professionisti costituiti in società in accomandita semplice che non hanno dichiarato i proventi come reddito d'impresa;

e) soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati che non risultano essere stati dichiarati.

4. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette tenderanno ad utilizzare completamente gli avvisi automatizzati segnalati dal centro informativo delle imposte dirette.

Art. 5.

1. Per i controlli formali è confermato quanto stabilito al capo V del decreto ministeriale 21 dicembre 1990, salvo il nuovo riferimento, per quanto indicato al comma 2 dell'art. 22, alle dichiarazioni annuali a rimborso normale presentate nel 1988 ed alle dichiarazioni annuali presentate nel 1991.

Capo II

CONTROLLI NEI SETTORI DELLE DOGANE, DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DELLE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE

Art. 6.

1. Nel settore doganale, l'attività di controllo e di verifica dovrà assicurare un numero minimo di interventi straordinari, da definire a livello di direzioni compartimentali, per le seguenti attività:

a) magazzini o recinti di temporanea custodia di merci estere;

b) magazzini doganali di merci estere di proprietà privata.

2. Nella scelta delle posizioni sarà tenuto conto della rilevanza quantitativa delle operazioni effettuate e verrà data priorità a quelle nei cui confronti non sono stati effettuati controlli straordinari nel quinquennio 1987-91.

Art. 7.

1. Per le imposte di fabbricazione, saranno definite liste di posizioni da sottoporre a controllo per la verifica della regolare destinazione dei prodotti, nei seguenti settori:

a) raffinerie di olii minerali;

b) fabbriche di alcool etilico;

c) zuccherifici.

2. Nella scelta delle posizioni sarà tenuto conto della quantità del prodotto imponibile accertato nonché dell'entità del volume d'affari dichiarato per il 1989, dell'assenza di controlli straordinari nel perioro 1988-91 e dei risultati degli eventuali controlli effettuati nello stesso periodo da parte degli uffici delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza. Il numero minimo dei controlli da assicurare sarà definito dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sulla base delle risorse disponibili.

Art. 8.

L'attività degli uffici del registro assicurerà il controllo:

a) su soggetti che più volte, anche in diversi uffici, hanno fatto richiesta della medesima agevolazione connessa all'acquisto di un immobile;

b) sugli atti intercorsi fra vivi e *mortis causa* ai fini delle valutazioni riguardanti le cessioni di azienda. La selezione sarà fatta d'intesa con gli ispettorati compartimentali territorialmente competenti, con riferimento agli atti in scadenza nel 1992 ed anche sulla base del divario tra prezzo e valore contabile del patrimonio netto dell'azienda ceduta. Gli uffici eserciteranno i poteri di accesso, ispezione e verifica previsti dal comma 4 dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. A tali interventi sarà riservata una adeguata quota della capacità operativa;

c) sui soggetti che hanno venduto beni o diritti negli ultimi 6 mesi di vita, al fine di riscontrare la corretta applicazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637;

d) sui soggetti che hanno effettuato donazioni in favore di eredi o legatari, al fine di riscontrare la corretta osservanza dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.

Capo III

CONTROLLI GLOBALI A SORTEGGIO

Art. 9.

1. La Guardia di finanza procederà ai controlli globali per le posizioni sorteggiate nell'ambito delle seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti IVA che hanno dichiarato per il 1989 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e nei cui confronti sono stati redatti, in tempi diversi, nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991, almeno tre verbali di violazione degli obblighi in materia di bolla di accompagnamento quali mittenti e destinatari della merce, ovvero di emissioni di scontrini o ricevute fiscali, nonché soggetti a cui carico sono state constatate nel 1991 infrazioni in materia di fatturazione;

b) soggetti IVA che hanno dichiarato per l'anno 1989 un volume d'affari superiore a 200 milioni di lire e che, essendovi obbligati per lo stesso anno, non hanno presentato gli elenchi dei clienti e/o fornitori previsti dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur esponendo nella dichiarazione volume di acquisti e/o volume di affari, ovvero importi relativi a operazioni non imponibili nel mod. 99-*bis*.

Art. 10.

1. I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso a seconda che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

categoria *a)* 60 per cento;

categoria *b)* 40 per cento;

2. Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate risulta superiore al numero dei soggetti tra i quali effettuare il sorteggio nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

3. I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati, salve le predette percentuali, con le modalità di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983, concernente criteri per l'effettuazione dei controlli globali, fatta eccezione per la partecipazione dei rappresentanti della Guardia di finanza alle operazioni di sorteggio, che potrà essere assicurata anche da due ufficiali inferiori.

4. Non si applica al quinto comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 23 dicembre 1982.

Art. 11.

1. I controlli globali, anche se disposti negli anni precedenti, dovranno interessare i due periodi di imposta più recenti e quello in corso.

2. I soggetti sorteggiati saranno esclusi dal controllo quando nei loro confronti la Guardia di finanza abbia iniziato una verifica dopo il 31 dicembre 1988, oppure risultino sottoposti a procedure concorsuali.

3. Per la sostituzione di soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione di cui al comma 2 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 19, comma 3. Le buste che dovessero risultare inutilizzate, relative ai soggetti di riserva, saranno eliminate mediante incenerimento, previa redazione di apposito processo verbale.

4. Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto da una provincia all'altra.

5. Le risorse impiegate saranno graduate in relazione alle caratteristiche del soggetto ed agli elementi emersi nella prima fase del controllo.

6. Ove emergano consistenti violazioni fiscali, saranno sottoposti a controllo, per gli stessi periodi d'imposta, anche gli amministratori dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero componenti del nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

Capo IV

INDIRIZZI PER L'INTRODUZIONE DI NUOVI CRITERI SELETTIVI DI CONTROLLO

Art. 12.

1. Gli organi centrali dell'Amministrazione finanziaria realizzeranno le attività necessarie per consentire l'utilizzo di nuovi elementi di riscontro e criteri di selezione per attuare un più generale controllo sulla osservanza degli obblighi tributari.

In particolare, saranno espletate le attività necessarie per assicurare, a partire dall'anno 1993, il riscontro del corretto adempimento delle specifiche disposizioni relative a:

a) l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;

b) l'assolvimento degli obblighi connessi alla rivalutazione obbligatoria degli immobili delle imprese;

c) la dichiarazione dei redditi da capitale derivanti da investimenti effettuati all'estero.

2. La eventuale sperimentazione di apposite liste di posizioni soggettive da sottoporre a controllo sarà imputata alla quota di capacità operativa di cui alla lettera *a)* del comma 2, dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 dicembre 1990.

Art. 13.

1. Nel corso dell'anno 1992 saranno svolte le attività necessarie per consentire, a partire dall'anno 1993, la produzione di accertamenti parziali automatizzati, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base delle segnalazioni effettuate dal centro informativo delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, oppure da dati in possesso dell'anagrafe tributaria.

2. I centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari definiranno, inoltre, le attività necessarie per consentire gli accertamenti parziali conseguenti all'utilizzo dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, del volume di affari, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni.

Capo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.

1. Ad integrazione dei dati disponibili via terminale, i centri informativi delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari trasmetteranno periodicamente agli ispettorati compartimentali ed agli uffici le elaborazioni statistiche relative all'andamento ed ai risultati, anche di carattere qualitativo, dell'attività di accertamento degli uffici stessi, nonché ai raffronti comparativi con gli andamenti e risultati generali.

Art. 15.

1. Gli uffici destinatari dei criteri contenuti nel presente decreto, nel rispetto delle linee programmatiche stabilite, dovranno mirare al conseguimento di maggiori entrate.

2. Le direzioni generali competenti definiranno, anche ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, gli obiettivi da conseguire, tenendo conto dei risultati degli anni precedenti e delle potenzialità di recupero esistenti.

3. I risultati raggiunti dagli uffici in termini di recupero di entrate saranno valutati, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, ai fini della commisurazione del compenso incentivante di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5865

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1991.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986, con il quale è stato rideterminato l'elenco degli enti tenuti all'osservanza del citato art. 25 della legge n. 468, le comunità montane sono state comprese tra gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 468;

Visto l'art. 6, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale viene disposto che lo schema di bilancio delle comunità montane è stabilito con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 1985 concernente lo schema di bilancio delle comunità montane;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 ottobre 1991, n. 177969 (registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1991, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 210), con cui sono state impartite modalità per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo del predetto prospetto relativo alle comunità montane;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo agli elementi previsionali ed ai dati periodici della gestione di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della citata legge n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.1 di 10

Esercizio: .... Periodo: . Dati di < | Preventivo: . | Consuntivo: .

Ente: tipo . numero .....
denominazione ....

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA COMUNITA'			
Categoria 1: Proventi dei servizi pubblici			
Totale categoria 1	E010100	....	....
Categoria 2: Proventi dei beni			
- fitti	E010201	....	....
- altri proventi	E010202	....	....
Totale categoria 2	E010200	....	....
Categoria 3: Interessi attivi			
- da Enti del Settore Statale	E010301	....	....
- da altri Enti del S.P.A	E010302	....	....
- da altri soggetti	E010303	....	....
Totale categoria 3	E010300	....	....
Categoria 4: Concorsi, Rimborsi e Recuperi			
- da Enti del S.P.A.	E010401	....	....
- da altri soggetti	E010402	....	....
Totale categoria 4	E010400	....	....
Categoria 5: Altre entrate correnti			
Totale categoria 5	E010500	....	....
Categoria 6: Poste correttive e compensative			
Totale categoria 6	E010600	....	....
TOTALE TITOLO 1	E010000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.2 di 10

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DAL SETTORE STATALE, DALLE REGIONI, DAGLI ALTRI ENTI DEL S.P.A. E DA ALTRI			
Categoria 1: Trasferimenti correnti dal Settore Statale			
- da Stato	E020101	....	....
- da altri Enti del Settore Statale	E020102	....	....
Totale categoria 1	E020100	....	....
Categoria 2: Trasferimenti correnti da Regioni			
Totale categoria 2	E020200	....	....
Categoria 3: Trasferimenti correnti da altri Enti del S.P.A.			
- da Comuni	E020301	....	....
- da Provinca	E020302	....	....
- da Comunità montane	E020303	....	....
- da Consorzi tra Enti locali	E020304	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E020305	....	....
Totale categoria 3	E020300	....	....
Categoria 4: Altri trasferimenti correnti			
- trasferimenti correnti da imprese	E020401	....	....
- trasferimenti correnti da altri soggetti	E020402	....	....
Totale categoria 4	E020400	....	....
TOTALE TITOLO 2	E020000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.3 di 10

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI			
Categoria 1: Alienazione ed Ammortamento di beni			
- alienazione di beni	E030101	....	....
- ammortamento di beni	E030102	....	....
Totale categoria 1	E030100	....	....
Categoria 2: Trasferimenti in conto capitale			
- da Enti del Settore Statale	E030201	....	....
- da Regioni	E030202	....	....
- da Comuni	E030203	....	....
- da Province	E030204	....	....
- da Comunità montane	E030205	....	....
- da Consorzi tra Enti locali	E030206	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E030207	....	....
- da imprese	E030208	....	....
- da altri soggetti	E030209	....	....
Totale categoria 2	E030200	....	....
Categoria 3: Riscossione di crediti			
- da Comuni	E030301	....	....
- da Province	E030302	....	....
- da Comunità montane	E030303	....	....
- da Consorzi tra Enti locali	E030304	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E030305	....	....
- da altri soggetti	E030306	....	....
- per prelievi da depositi bancari	E030307	....	....
Totale categoria 3	E030300	....	....
TOTALE TITOLO 3	E030000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.4 di 10

ENTRATE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
Categoria 1: Anticipazioni di cassa			
Totale categoria 1	E040100	....	....
Categoria 2: Mutui			
- da Cassa Depositi e Prestiti	E040201	....	....
- da altri Enti del Settore Statale	E040202	....	....
- da Regioni	E040203	....	....
- da Comuni	E040204	....	....
- da Province	E040205	....	....
- da altri Enti del S.P.A.	E040206	....	....
- da imprese	E040207	....	....
- da altri soggetti	E040208	....	....
Totale categoria 2	E040200	....	....
TOTALE TITOLO 4	E040000	....	....
TITOLO 5: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1: Ritenute a carico del personale			
- Ritenute erariali	E050101	....	....
- Ritenute previdenziali	E050102	....	....
- Ritenute assistenziali	E050103	....	....
Totale categoria 1	E050100	....	....
Categoria 2: Prelevamenti dalla Tesoreria Statale			
Totale categoria 2	E050200	....	....
Categoria 3: Altre partite di giro			
Totale categoria 3	E050300	....	....
TOTALE TITOLO 5	E050000	....	....
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.5 di 10

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 1: SPESE CORRENTI			
Categoria 1: Personale			
- retribuzioni	S010101	....	....
- contributi previdenziali a carico dell'Ente	S010102	....	....
- contributi assistenziali a carico dell'Ente	S010103	....	....
- interventi assistenziali	S010104	....	....
- personale in quiescenza	S010105	....	....
Totale categoria 1	S010100	....	....
Categoria 2: Acquisto di beni e servizi			
- acquisti di beni non durevoli	S010201	....	....
- acquisti di beni durevoli	S010202	....	....
- fitti passivi	S010203	....	....
- imposte e tasse a carico dell'ente	S010204	....	....
- rimborsi personale comandato	S010205	....	....
- altri acquisti di beni e servizi	S010206	....	....
Totale categoria 2	S010200	....	....
Categoria 3: Trasferimenti correnti			
- a Enti del Settore statale	S010301	....	....
- a Regioni	S010302	....	....
- a Comuni	S010303	....	....
- a Province	S010304	....	....
- a Comunita' Montane	S010305	....	....
- a Consorzi tra Enti locali	S010306	....	....
- a altri Enti del S.P.A.	S010307	....	....
- a imprese	S010308	....	....
- a altri soggetti	S010309	....	....
Totale categoria 3	S010300	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI
DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE . COMUNITA' MONTANE

pag.6 di 10

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Categoria 4: interessi passivi			
- a Cassa Depositi e Prestiti	S010401	....	....
- ad altri Enti del Settore Statale	S010402	....	....
- a Regioni	S010403	....	....
- a Comuni	S010404	....	....
- a Province	S010405	....	....
- a altri Enti del S.P.A.	S010406	....	....
- a imprese	S010407	....	....
- ad altri soggetti	S010408	....	....
Totale categoria 4	S010400	....	....
Categoria 5: Poste correttive e compensative			
- restituzione di tributi	S010501	....	....
- altre poste	S010502	....	....
Totale categoria 5	S010500	....	....
Categoria 6: Ammortamenti			
Totale categoria 6	S010600	....	....
Categoria 7: Somme non attribuibili			
- Servizi Organi Istituzionali	S010701	....	....
- Liti, arbitraggi, risarcimenti	S010702	....	.. ..
- altre somme non attribuibili	S010703	....	....
Totale categoria 7	S010700	....	....
TOTALE TITOLO 1	S010000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.7 di 10

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 2: SPESE D'INVESTIMENTO			
Categoria 1: Beni e opere immobiliari a carico diretto dell'Ente			
Totale categoria 1	S020100	....	....
Categoria 2: Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dell'Ente			
Totale categoria 2	S020200	....	....
Categoria 3: Trasferimenti in conto capitale			
- a Enti del Settore Statale	S020301	....	....
- a Regioni	S020302	....	....
- a Comuni	S020303	....	....
- a Province	S020304	....	....
- a Comunita' montane	S020305	....	....
- a Consorzi tra Enti locali	S020306	....	....
- a altri Enti del S.P.A.	S020307	....	....
- a imprese	S020308	....	....
- a altri soggetti	S020309	....	....
Totale categoria 3	S020300	....	....
Categoria 4: Partecipazioni azionarie conferimenti			
Totale categoria 4	S020400	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.8 di 10

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Categoria 5: Concessioni di crediti e di anticipazioni per finalita' produttive			
- a Comuni	S020501	....	....
- a Province	S020502	....	....
- a Comunità Montane	S020503	....	....
- a Consorzi tra Enti Locali	S020504	....	....
- ad altri Enti del S.P.A.	S020505	....	....
- ad altri soggetti	S020506	....	....
- per versamenti presso depositi bancari	S020507	....	....
Totale categoria 5	S020500	....	....
Categoria 6: Concessioni di crediti e di anticipazioni per finalita' non produttive			
- a Comuni	S020601	....	....
- a Province	S020602	....	....
- a Comunità Montane	S020603	....	....
- a Consorzi tra Enti Locali	S020604	....	....
- ad altri Enti del S.P.A.	S020605	....	....
- ad altri soggetti	S020606	....	....
Totale categoria 6	S020600	....	....
Categoria 7: Somme non attribuibili			
Totale categoria 7	S020700	....	....
TOTALE TITOLO 2	S020000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.9 di 10

SPESE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E DI PRESTITI			
Categoria 1: Anticipazioni di Cassa			
Totale categoria 1	S030100	....	....
Categoria 2: Mutui			
- a Cassa Depositi e Prestiti	S030201	....	....
- ad altri Enti del Settore Statale	S030202	....	....
- a Regioni	S030203	....	....
- a Comuni	S030204	....	....
- a Province	S030205	....	....
- ad altri Enti del S.P.A.	S030206	....	....
- a imprese	S030207	....	....
- ad altri soggetti	S030208	....	....
Totale categoria 2	S030200	....	....
TOTALE TITOLO 3	S030000	....	....
TITOLO 4: SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Categoria 1: Ritenute a carico del personale			
- ritenute erariali	S040101	....	....
- ritenute previdenziali	S040102	....	....
- ritenute assistenziali	S040103	....	....
Totale categoria 1	S040100	....	....
Categoria 2: Versamenti presso la Tesoreria Statale			
Totale categoria 2	S040200	....	....
Categoria 3: Altre partite di giro			
Totale categoria 3	S040300	....	....
TOTALE TITOLO 4	S040000	....	....
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	....	....

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.10 di 10

DISPONIBILITA' LIQUIDE (milioni di lire)

DESCRIZIONE	CODICE	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
ENTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA			
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1a)	T010000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1b)	T020000	....	....
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	....	....
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	....	....
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	....	....
ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA (L. 720/84 - Tab.A)			
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1a)	T010000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1b)	T020000	....	....
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	....	....
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	....	....
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	....	....
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	....	....
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO			
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilita' Speciale (5)	T070000	....	....
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilita' Speciale (6)	T080000	....	....
- Versamenti presso la Contabilita' Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	....	....
- Saldo risultante presso la Contabilita' Speciale alla fine del periodo di riferimento (4 - 5 + 6 + 7)	T100000	....	....

91A5844

DECRETO 19 dicembre 1991.

Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, che ha sostituito l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Visti i propri decreti del 3 maggio 1990 e 4 luglio 1990 emanati in attuazione del predetto art. 30, comma 1, della legge n. 55 del 1990;

Considerata l'esigenza di procedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizini contenute nei citati decreti;

Ritenuta l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Modalità di attuazione delle disposizioni in tema di identificazione e registrazione cui sono soggetti gli intermediari finanziari.

1. *Soggetti tenuti agli obblighi di identificazione e di registrazione.*

Deve essere identificato a cura del personale incaricato chiunque esegue operazioni o accende conti, depositi o altri rapporti continuativi presso i seguenti soggetti:

a) uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali;

b) enti creditizi;

c) società di intermediazione immobiliare;

d) società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida delle borse valori;

e) agenti di cambio;

f) società autorizzate al collocamento a domicilio di valori immobiliari;

g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;

h) società fiduciarie;

i) imprese ed enti assicurativi;

l) società Monte Titoli S.p.a.;

m) intermediari che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

Gli intermediari di cui alla lettera *m)* sono tenuti all'osservanza degli obblighi di identificazione e registrazione a prescindere dalla abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

In caso di ordini di accreditamento o di pagamento provenienti dall'estero sono tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione gli intermediari operanti sul territorio nazionale che danno attuazione all'operazione.

2. *Operazioni e rapporti ai quali si applicano gli obblighi di identificazione e di registrazione.*

2.1. Trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento.

Gli obblighi sussistono ogni volta che vi sia un'effettiva trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a lire 20 milioni — o corrispondente controvalore in lire di mezzi di pagamento espressi in valuta estera — indipendentemente dal fatto che l'operazione sia posta in essere per cassa, per corrispondenza, attraverso cassa continua o sportelli automatici, oppure attraverso istituti specializzati per il trasporto valori e a prescindere dalle modalità con cui questa movimentazione sia poi contabilizzata.

Per mezzi di pagamento si intendono, oltre al denaro contante, gli assegni circolari e bancari, i vari tipi di assegni turistici, i titoli speciali dell'Istituto di emissione, i titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, gli assegni e i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento (es. bonifici bancari e «vouchers» collegati all'uso di carte di credito o di pagamento).

2.2. Trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore.

Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui l'intermediario agisca da tramite ai sensi dell'art. 1 della legge n. 197 del 1991, o sia comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente superiore a lire 20 milioni. Tali operazioni possono essere eseguite solo dagli intermediari abilitati di cui all'art. 4 della medesima legge, nei limiti delle proprie attività istituzionali.

2.3. Operazioni frazionate.

Gli obblighi ricorrono anche allorquando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può desumere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente non superiori al limite di importo di lire 20 milioni, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

Entro il 7 luglio 1992 i soggetti indicati al punto 1 del presente decreto dovranno mettere a disposizione del personale incaricato — ai fini di valutare se si tratti di parti di un'unica operazione — gli strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti.

Fino a quando tali strumenti non saranno disponibili deve intendersi che più operazioni effettuate nell'ambito della stessa giornata lavorativa e presso il medesimo operatore di sportello, costituiscono parti di un'unica operazione.

2.4. Conti, depositi o altri rapporti continuativi.

A decorrere dal 1° gennaio 1992 gli obblighi sussistono in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, nominativo o al portatore, in danaro o in titoli, di qualunque importo.

Il termine «conto» va inteso nel senso di conti movimentabili, quali il conto corrente e conti analoghi; sono esclusi i conti transitori bancari.

Il termine «deposito» non ricomprende i certificati di deposito e titoli analoghi.

L'espressione «altro rapporto continuativo» va intesa nel senso di un unico rapporto contrattuale di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell'intermediario, che possa dar luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di danaro o di altri valori. Nell'espressione «altro rapporto continuativo», sono compresi i rapporti relativi a cassette di sicurezza e a depositi chiusi; sono invece esclusi i rapporti di garanzia.

2.5. Eccezioni agli obblighi di identificazione e di registrazione.

Gli obblighi, nei termini surriportati, non sussistono per le operazioni e i rapporti di cui ai paragrafi precedenti posti in essere tra gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 della legge n. 197/1991.

Sono esclusi dagli obblighi in questione i trasferimenti di fondi nell'ambito della tesoreria statale e le operazioni di pagamento disposte da amministrazioni pubbliche, per il tramite della tesoreria dello Stato, ad eccezione delle operazioni di pagamento relative al debito pubblico.

Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i deposti e gli altri rapporti continuativi intrattenuti con le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

3. *Informazioni da acquisire e registrare.*

I dati e le informazioni da acquisire e registrare sono:

la data e la causale dell'operazione;

l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore;

le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione esibito da chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;

le complete generalità o, nel caso di persona non fisica, la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita; nel caso di ordini di accreditamento o di pagamento dovranno essere comunque indicati l'ordinante, il beneficiario e gli intermediari che danno attuazione all'operazione.

L'importo dei mezzi di pagamento deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contante dal complessivo ammontare degli altri mezzi di pagamento.

A decorrere dal 1° gennaio 1992, i dati relativi alle operazioni effettuate per contanti di importo superiore a lire 20 milioni sono integrati con il codice fiscale, quando attribuibile, sia del soggetto che effettua l'operazione sia dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.

Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, verranno acquisiti e registrati a decorrere dal 1° gennaio 1992 in sede di accensione di ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo. Per conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992. L'intermediario non dovrà eseguire operazioni disposte dopo tale data dal cliente, che non abbia reso possibile l'integrazione dei dati.

Limitatamente ai rapporti già in essere le imprese e gli enti assicurativi acquisiscono il codice fiscale soltanto nei casi in cui l'importo complessivo dei premi è superiore a lire 20 milioni annue.

4. *Modalità operative.*

4.1. Modalità di identificazione.

L'identificazione di chi compie l'operazione va effettuata volta per volta: ove si tratti di persona, fisica o giuridica, titolari di rapporti nominativi in essere, o di un suo delegato e/o procuratore, che come tali siano stati già identificati, è sufficiente indicare nome e cognome o denominazione e gli estremi del rapporto.

Nel caso di esibitori o presentatori, l'identificazione va effettuata nei confronti di chi pone in essere materialmente l'operazione, apponendo altresì l'indicazione dei soggetti o dei nominativi cui va riferita l'operazione stessa; ciò sia nel caso che gli esibitori o presentatori operino per conto di una persona fisica, sia che operino per conto di una persona giuridica.

Nel caso di operazioni effettuate col sistema della cassa continua o di sportelli automatici, o attraverso istituti specializzati per il trasporto valori, oppure per corrispondenza o comunque non effettuati allo sportello, a causa dell'impossibilità di identificare chi effettua materialmente l'operazione, sussiste l'obbligo di indicare l'intestatario del conto, del deposito o del rapporto cui si riferisce l'operazione stessa.

Nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento per l'esistenza di rate di mutuo o di altre obbligazioni connesse, l'operazione va riferita all'intestatario del mutuo. In caso di subingresso nel debito, qualora si sia in possesso di atti o documenti idonei a comprovare il subingresso, l'operazione va riferita al soggetto indicato in tali atti o documenti come nuovo debitore. Parimenti

nel caso di invio per corrispondenza di mezzi di pagamento ad estinzione, parziale o totale di crediti ceduti, l'operazione va riferita al soggetto indicato come debitore negli atti o documenti idonei a comprovare la cessione che si trovino in possesso dell'intermediario.

I dati identificativi relativi all'accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi devono essere acquisiti in presenza del titolare del rapporto o del suo mandatario, ove non siano già titolari di altri rapporti presso lo stesso intermediario.

4.2. Modalità di registrazione. Archivio informatico.

I dati devono essere facilmente reperibili e, comunque inseriti entro trenta giorni in un unico archivio informatico di pertinenza del soggetto pubblico o privato presso il quale l'operazione viene eseguita.

Per le imprese e gli enti assicurativi il termine decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni.

Nell'intervallo di tempo eventualmente intercorrente fra l'effettuazione delle operazioni e l'immissione dei dati e delle informazioni nell'archivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gli intermediari devono istituire apposite evidenze, anche presso le unità e gli operatori distaccati.

Allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, agli adempimenti in parola deve attendere unicamente l'intermediario che viene in contatto con la clientela anche se la relazione viene instaurata per conto di altri operatori tenuti agli obblighi di legge.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 5, sub comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/1991, gli intermediari sono tenuti a istituire l'archivio informatico. I dati e le informazioni vanno conservati in detto archivio per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione di conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l'estinzione. Resta fermo ogni altro obbligo relativo alla conservazione dei documenti.

I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono anche essere contenuti in archivi informatici, diversi dall'archivio informatico unico, a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

5. *Disciplina transitoria.*

Fino alla costituzione dell'archivio informatico i dati e le informazioni devono risultare da appositi registri o da altre scritture formate anche a mezzo di sitemi elettrocontabili e conservati per la durata di dieci anni dalla effettuazione delle singole operazioni. I dati relativi alla accensione dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, vanno conservati fino a dieci anni dopo l'estinzione.

Per quanto concerne in particolare i registri non derivanti da sistemi elettrocontabili, gli stessi devono essere progressivamente numerati e siglati in ogni pagina, a cura del responsabile dell'ufficio che li utilizza e di altra persona all'uopo autorizzata, con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione delle firme delle suddette persone. Ciò vale ovviamente qualora gli uffici interessati non ritengano di far vidimare e bollare volontariamente i registri previsti.

I soggetti che siano già obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o amministrative, a tenere un registro della clientela possono servirsi anche dei registri in essere purché questi contengano o comunque vengano completati con tutte le indicazioni richieste.

6. *Disposizioni finali.*

Il presente decreto sostituisce i precedenti decreti del 3 maggio 1990 e del 4 luglio 1990, emanati in attuazione dell'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

91A5843

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di un tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata presentato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 26 luglio 1991 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 125063 del 5 novembre 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente tasso di premio non rientrante nel campo di applicazione di una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata:

assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale crescente annualmente del 10% di quello iniziale ed a premio annuo costante (tar. 11/S) per un assicurando di sessantanove anni, durata contrattuale dieci anni, pari a 96.00 per mille lire di capitale iniziale assicurato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5812

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla società Prime Augusta vita S.p.a., già Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la lettera in data 20 maggio 1991 con la quale la Prime Augusta vita S.p.a. ha comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti nella seduta del 10 gennaio 1991 ha deliberato il cambio della denominazione sociale da «Augusta vita S.p.a.» in «Prime Augusta vita S.p.a.»;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1989 e le successive modificazioni e integrazioni in data 8 marzo e 31 maggio 1990 presentate dalla società Augusta vita S.p.a. ora Prime Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 022005 del 4 giugno 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza presentate dalla società Prime Augusta vita S.p.a., già Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) tariffe n. 306, n. 336 e n. 346 - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus) - (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 1);

3) tariffe n. 305, n. 335 e n. 345 - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal bonus) - (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%). I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 1), allorquando il premio inizialmente corrisposto ecceda L. 700.000;

6) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 3), allorquando il premio annuo corrisposto ecceda L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5813

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 28 agosto 1989 presentata dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Viste le lettere n. 021968 del 29 maggio 1990 e n. 924257 del 17 novembre 1989 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore presentate dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970-1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A5814

DECRETO 16 dicembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 29 giugno 1989 e le successive integrazioni e modificazioni presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 021232 del 10 aprile 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate, secondo il testo autenticato e oppositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C., con sede in Bologna.

1) tariffe di assicurazione miste a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43F - 4%; 43K - 3%; 43Y - 0%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43R - 4%; 43S - 3%; 43T - 0%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

6) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (43A - 4%; 43B - 3%; 43C - 0%);

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 6);

8) tariffe di assicurazione miste, a premio annuo costante, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva (43L - 4%; 43M - 3%; 43P - 0%);

9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 8);

10) tassi di premio unico di inventario, da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita delle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 8);

11) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 9) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

12) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale (40A - 4%; 40B - 3%; 40C - 0%);

13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 12);

14) tariffe di assicurazione miste, a premio unico, da utilizzare per contratti collettivi (40L - 4%; 40M - 3%; 40P - 0%);

15) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione da applicare alla tariffa, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 14);

16) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 12) e 14) allorquando il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

17) sfera di applicazione per durate contrattuali inferiori a dieci anni, da applicare alle tariffe di cui ai punti 1), 3), 6), 8), 12) e 14).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

Il Ministro: BODRAT

91A5815

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 2 dicembre 1991.

Contributi, canoni e tariffe per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi di telecomunicazioni (rete ISDN) durante il periodo sperimentale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Vista la delibera dell'89ª adunanza generale del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione del 27 maggio 1987, relativa alla rete numerica italiana integrata nei servizi;

Vista la delibera della 173ª adunanza della II sezione del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione del 29 luglio 1988, riguardante le specifiche tecniche del servizio pilota ISDN;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, concernente l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, riguardante la determinazione dei contributi, dei canoni e delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (rete ITAPAC) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1989;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, riguardante la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, concernente l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Riconosciuta l'esigenza di fissare per il servizio sperimentale su rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) i contributi, i canoni e le tariffe dovuti dall'utenza;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica del 12 gennaio 1991 sopra citato ha definito i criteri per l'introduzione in via sperimentale di una tariffa per collegamenti ad elevata intensità di traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Compatibilmente con la disponibilità degli impianti e con le esigenze del pubblico servizio è consentito, per un periodo sperimentale di un anno, l'accesso alla rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) che permette all'utente di realizzare mediante il medesimo accesso, anche contemporaneamente, connessioni analogiche, numeriche e a pacchetto.

2. I contributi, i canoni e le tariffe dovuti per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN) sono stabiliti nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto, che viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 46 Poste, foglio n. 123

TABELLA

CONTRIBUTI, CANONI E TARIFFE DOVUTI PER LE PRESTAZIONI DELLA RETE NUMERICA INTEGRATA NEI SERVIZI (rete ISDN).

L'accesso base alla rete ISDN è configurabile con due canali a 64 Kbit/s, mentre quello primario è configurabile con 15 o 20 o 25 o 30 canali a 64 Kbit/s.

Gli accessi come sopra definiti sono comprensivi della terminazione di rete in sede d'utente.

1. *Contributi:*

		Nuovo impianto		Trasloco
1.1 Accesso base	L.	400.000	L.	200.000
1.2 Accesso primario	»	600.000	»	300.000

2. *Canoni mensili di abbonamento:*

2.1. Accesso base singolo . . . . L. 50.000

2.2. Accesso base multiplo:

2.2.1 con canali bidirezionali o uscenti . . . . . . » 50.000

2.2.2 con canali entranti . . . . » 30.000

2.2.3 con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta . . . . » 84.000

2.2.4 con canali entranti o bidirezionali, con numerazione ridotta e selezione passante . . . . . » 108.000

2.3. Accesso base ad elevata intensità di traffico con canali bidirezionali o uscenti . . . . » 950.000

2.4. Accesso primario:

2.4.1 per ogni canale bidirezionale o uscente . . . » 23.000

2.4.2 per ogni canale entrante . . . . » 13.000

2.4.3 per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta . . . . » 34.000

2.4.4 per ogni canale entrante o bidirezionale con numerazione ridotta e selezione passante . . . . . » 44.000

2.5. Accesso primario ad elevata intensità di traffico:
2.5.1 per ogni canale bidirezionale o uscente ad elevata intensità di traffico . . . . » 423.000

2.5.2 per ogni canale entrante . . . . » 13.000

2.5.3 per ogni canale entrante con numerazione ridotta . . . . » 34.000

2.5.4 per ogni canale entrante con numerazione ridotta e selezione passante . . . . » 44.000

L'accesso primario di cui al punto 2.4 è configurato con un minimo di 15 canali e per tale accesso deve essere corrisposto un importo minimo mensile pari ad almeno L. 345.000. In caso di accesso primario ad elevata intensità di traffico di cui al punto 2.5 la configurazione minima è di 15 canali bidirezionali o uscenti.

2.6. Supplemento per la caratterizzazione a pacchetto di ogni canale dell'accesso di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5:

per velocità fino a 9.600 bit/s . . . . L. 20.000

per velocità fino a 64 Kbit/s . . . . » 100.000

3. *Tariffe delle comunicazioni:*

3.1. Per ogni comunicazione, in funzione della caratterizzazione su base chiamata, sono dovute le tariffe qui di seguito indicate:

— per le connessioni analogiche: le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete telefonica pubblica commutata;
— per le connessioni numeriche: le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete pubblica fonia-dati per l'utenza con collegamento 4 fili numerico a 64 Kbit/s (connettività numerica);
— per le connessioni a pacchetto: le tariffe in vigore per le comunicazioni effettuate attraverso la rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC) con accesso per mezzo della rete telefonica pubblica commutata. In caso di accessi caratterizzati a velocità fino a 64 Kbit/s si applica, per l'occupazione della porta, la stessa tariffa prevista per gli accessi con velocità di trasmissione fino a 9.600 bit/s.

3.2. Valore dello scatto:

Ai fini di quanto previsto nella presente tabella il valore dello scatto di contatore d'utente è fissato in misura pari a quella stabilita dalle norme vigenti per il servizio telefonico nazionale per la catagoria A. Per gli utenti che corrispondono i canoni di abbonamento ad elevata intensità di traffico di cui ai punti 2.3 e 2.5, il valore dello scatto è pari a L. 102.

4. *Servizi supplementari a commutazione di circuito:*

4.1. Documentazione degli addebiti:

Per la documentazione delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali è dovuto un importo di L. 35 per ciascuna comunicazione documentata.

4.2. Disabilitazione a chiave numerica:
Per la disabilitazione a chiave numerica delle comunicazioni interdistrettuali e internazionali sono dovuti:
contributo di attivazione . . . . L. 22.000
canone mensile di abbonamento per accesso base » 3.500

4.3. Indicazione di conteggio in tempo reale:
contributo di attivazione . . . . L. 22.000
canone mensile di abbonamento:
per accesso base . . . . » 3.500
per accesso primario . . . . » 26.000

4.4. Numerazione abbreviata:
cinque posizioni di memoria:
contributo di attivazione . . . . L. 22.000
canone mensile di abbonamento . . . . » 3.500
quarantacinque posizioni di memoria:
contributo di attivazione . . . . » 44.000
canone mensile di abbonamento . . . . » 6.500

4.5. Telelettura del contatore:
Per ciascuna interrogazione si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore di abbonato.

4.6. Trasferimento ad altro numero delle chiamate entranti:
Per ciascuna procedura di attivazione, disattivazione e verifica si applica una tariffa determinata mediante l'invio di un impulso al contatore d'abbonato.
Le comunicazioni stabilite durante l'espletamento del servizio sono tariffate secondo il seguente criterio: l'utente chiamante è tassato per la comunicazione verso l'utente chiamato; l'utente chiamato è tassato per la comunicazione tra la sede del proprio impianto e quella dove ha trasferito le chiamate.

4.7. Multinumero:
contributo di attivazione . . . . L. 22.000
canone mensile per numero . . . . » 2.000

4.8. Modifica dei parametri:
Per ogni modifica è dovuto un contributo di . . L. 44.000

5. *Servizi supplementari a commutazione di pacchetto:*

5.1. Multinumero:
contributo di attivazione . . . . L. 22.000
canone mensile per numero . . . . » 2.000

Le tariffe per i servizi supplementari sono dovute per ogni numero associato al singolo accesso.

5.2. Gruppo chiuso d utenti (CUG):
canone mensile di abbonamento:
ente che fa domanda per CUG . . . . L. 56.000
ogni utente di ciascun CUG . . . . » 1.000

5.3. Accesso con canali logici multipli:
canone mensile di abbonamento per ogni canale logico supplementare oltre il primo . . . . L. 2.000

5.4. Accettazione di tassazione al chiamato:
La richiesta del servizio di accettazione di tassazione al chiamato è soggetta ad un canone mensile di L. 8.000

5.5. Carico di linea (throughput) massimo su canale fisico di accesso: La richiesta del throughput massimo, inteso come il massimo valore della sommatoria delle velocità dei singoli circuiti logici contemporaneamente attivabili su canale fisico di accesso, è soggetta ad un canone mensile pari al prodotto di L. 2.500 per un coefficiente moltiplicativo M. Tale coefficiente viene determinato secondo i criteri indicati nell'allegato alla presente tabella.

5.6. Modifica delle prestazioni aggiuntive dei parametri (esclusa la velocità):
Per ogni modifica è dovuto un contributo di . . L. 50.000

5.7. Modifica della classe d'utente (velocità):
Per ogni modifica è dovuto un contributo di . . L. 90.000

5.8. Documentazione degli addebiti:
Per ciascuna comunicazione virtuale documentata è dovuto un importo di . . . . L. 35

5.9. Accettazione della selezione rapida:
La richiesta della prestazione è soggetta ad un canone mensile di . . . . L. 3.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

ALLEGATO ALLA TABELLA

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE AGGIUNTIVO, SECONDO IL THROUGHPUT (CARICO DI LINEA) MASSIMO RICHIESTO E LA VELOCITÀ MASSIMA DI TRASMISSIONE DATI CONSENTITA SU CANALE SINGOLO D'ACCESSO ALLA RETE.

Velocità fino a	Throughput massimo	M (*)
9.600 Kbit/s	9600 bit/s	0
	12000 bit/s	1
	14400 bit/s	2
	16800 bit/s	3
	19200 bit/s	4
	21600 bit/s	5
	24000 bit/s	6
	26400 bit/s	7
	28800 bit/s	8
	33600 bit/s	9
	38400 bit/s	10
	43200 bit/s	11
	45600 bit/s	12
64 Kbit/s	64000 bit/s	0
	67200 bit/s	1
	76800 bit/s	2
	86400 bit/s	3
	96000 bit/s	4
	105600 bit/s	5
	115200 bit/s	6
	124800 bit/s	7
	134400 bit/s	8

(*) Coefficiente moltiplicativo del canone mensile di cui al punto 5.5.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

91A5807

DECRETO 3 dicembre 1991.

Canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici a regime europeo per le velocità intermedie comprese tra 48/64 Kbit/s e 1544/2048 Kbit/s.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge n. 149 del 9 maggio 1986;

Viste le raccomandazioni del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico G 801, G 802, G 803, riguardanti aspetti generali delle reti numeriche e G 821, G 822, G 823, riguardanti obiettivi di qualità e di disponibilità della rete;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, con il quale vengono determinati i canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a regime europeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, relativo all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, con il quale viene fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991 relativo, fra l'altro, alla determinazione delle zone di tassazione per le relazioni telefoniche con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo nonché per le relazioni di frontiera, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo ai contributi e canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Riconosciuta la necessità di determinare il canone per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici internazionali a regime europeo per le velocità comprese tra 48-64 Kbit/s e 1544-2048 Kbit/s;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle 1, 2, 4, 5, 6 annesse al decreto ministeriale 8 settembre 1989 relativo alla determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti analogici e numerici a re-

gime europeo, citato nelle premesse, sono sostituite dalle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 13 del decreto ministeriale 8 settembre 1989, di cui all'art. 1, è sostituita dalla seguente:

«*b)* in aggiunta al contributo previsto dalla lettera *a)*, un contributo impianto per ogni circuito, espresso in franchi-oro e variabile con la velocità di trasmissione, secondo le misure seguenti:

Velocità di trasmissione	Contributo (in franchi-oro)
48 - 64 kbit/s	83000
128 kbit/s	166000
256 kbit/s	332000
384 kbit/s	415000
512 kbit/s	415000
768 kbit/s	415000
1544 - 2048 kbit/s	415000».

Art. 3.

Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 46 Poste, foglio n. 126

TABELLA 1

CANONI MENSILI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI ANALOGICI INTERNAZIONALI A REGIME EUROPEO ESPRESSI IN FRANCHI ORO.

Zone di tassazione	(a)	(b)	(c)	(d)
I	4.480	1.792	1.344	1.120
II	5.018	2.007	1.505	1.255
III	5.555	2.222	1.667	1.389
IV	5.914	2.366	1.774	1.479
Egitto e Groenlandia.	8.176	3.270	2.453	2.044

(*a*) Applicabile a tutti i circuiti di tipo telefonico di qualità normale.
(*b*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 200 baud.
(*c*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 100 baud.
(*d*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 50 baud.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 2

CANONI MENSILI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI A REGIME EUROPEO ESPRESSI IN FRANCHI ORO.

Velocità (Kbit/s)	ZONE DI TASSAZIONE I	II	III	IV	Egitto e Groenlandia
1,2	2.365	2.634	2.903	3.082	4.213
2,4	2.838	3.161	3.483	3.698	5.056
4,8	3.548	3.951	4.354	4.623	6.320
9,6	4.730	5.268	5 .805	6.164	8.426
14,4-19,2	5.676	6.322	6.966	7.397	10.111
48-64	9.460	10.536	11.610	12.328	16.852
128	14.947	16.647	18.344	19.478	26.626
256	24.691	27.499	30.302	32.176	43.984
384	33.299	37.087	40.867	43.395	59.319
512	41.908	46.674	51.432	54.613	74.654
768	53.638	59.739	65.829	69.900	95.551
1544-2048	94.600	105.360	116.100	123.280	168.520

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 4

CANONI MENSILI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PERMANENTE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI RELATIVI A RELAZIONI DI FRONTIERA ESPRESSI IN LIRE.

Velocità (Kbit/s)	ZONE DI TASSAZIONE I e II
1,2	346.000
2,4	415.000
4,8	518.000
9,6	691.000
14,4-19,2	830.000
48-64	1.383.000
128	2.185.140
256	3.609.630
384	4.868.160
512	6.126.690
768	7.841.610
1544-2048	13.830.000

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 5

CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PARZIALE AD ORA FISSA DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI A REGIME EUROPEO ESPRESSI IN FRANCHI ORO E PER LE RELAZIONI DI FRONTIERA ESPRESSI IN LIRE.

	Zone di tassazione					
	1ª	2ª	3ª	4ª	Egitto e Groenlandia	Frontiera I e II
Velocità 48/64 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	56	62	68	73	99	L. 8.135
Unità successive (fr oro)	37	41	46	48	66	L. 5.425
Velocità 128 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	88	98	107	115	156	L. 12.853
Unità successive (fr oro)	58	65	73	76	104	L. 8.572
Velocità 256 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	146	162	177	191	258	L. 21.232
Unità successive (fr oro)	97	107	120	125	172	L. 14.159
Velocità 384 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	197	218	239	257	348	L. 28.635
Unità successive (fr oro)	130	144	162	169	232	L. 19.096
Velocità 512 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	248	275	301	323	439	L. 36.038
Unità successive (fr oro)	164	182	204	213	292	L. 24.033
Velocità 768 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	318	352	386	414	561	L. 46.125
Unità successive (fr oro)	210	232	261	272	374	L. 30.760
Velocità 1.544/2.048 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	560	620	680	730	990	L. 81.350
Unità successive (fr oro)	370	410	460	480	660	L. 54.250

(1) Prima unità. 30 minuti primi o frazione.

(2) Unità successive: 30 minuti primi ciascuna o frazione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

TABELLA 6

CANONI PER L'AFFITTO A PRIVATI IN USO ESCLUSIVO A CARATTERE PARZIALE IN MODO OCCASIONALE DI CIRCUITI DIRETTI NUMERICI INTERNAZIONALI A REGIME EUROPEO ESPRESSI IN FRANCHI ORO E PER LE RELAZIONI DI FRONTIERA ESPRESSI IN LIRE.

	Zone di tassazione					
	1ª	2ª	3ª	4ª	Egitto e Groenlandia	Frontiera I e II
Velocità 48/64 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	109	122	134	142	194	L. 15.960
Unità successive (fr oro)	73	81	89	95	130	L. 10.640
Velocità 128 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	172	193	212	224	307	L. 25.217
Unità successive (fr oro)	115	128	141	150	205	L. 16.811
Velocità 256 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	284	318	350	371	506	L. 41.656
Unità successive (fr oro)	191	211	232	248	339	L. 27.770
Velocità 384 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	384	429	472	500	683	L. 56.179
Unità successive (fr oro)	257	285	313	334	458	L. 37.453
Velocità 512 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	483	540	594	629	859	L. 70.703
Unità successive (fr oro)	323	359	394	421	576	L. 47.135
Velocità 768 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	618	692	760	805	1100	L. 90.493
Unità successive (fr oro)	414	459	505	539	737	L. 60.329
Velocità 1.544/2.048 Kbit/s						
Prima unità (fr oro)	1090	1220	1340	1420	1940	L. 159.600
Unità successive (fr oro)	730	810	890	950	1300	L. 106.400

(1) Prima unità: 30 minuti primi o frazione.

(2) Unità successive. 30 minuti primi ciascuna o frazione

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

91A5808

DECRETO 3 dicembre 1991.

Canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici a regime extraeuropeo per le velocità intermedie comprese tra 48/64 Kbit/s e 1544/2048 Kbit/s.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visti il regolamento telefonico ed il regolamento telegrafico internazionali (Ginevra 1973), richiamati dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva in Italia con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1989, riguardante la determinazione dei canoni per l'affitto di circuiti diretti analogici e numerici a regime extraeuropeo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo ai contributi e canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo dei circuiti diretti numerici nazionali;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 con il quale è stato fissato il controvalore del franco-oro in lire italiane;

Riconosciuta la necessità di determinare il canone per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici internazionali a regime extraeuropeo per le velocità comprese tra 48-64 Kbit/s e 1544-2048 Kbit/s;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1989 citato nelle premesse è sostituito come segue:

«Per l'affitto a privati di circuiti diretti internazionali di telecomunicazioni, a regime extraeuropeo, in uso esclusivo ed a carattere permanente, i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in franchi oro, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 1, sono stabiliti nelle misure seguenti:

a) I zona:

1) circuiti telefonici di tipo analogico (da utilizzare per comunicazioni telefoniche o per trasmissione dati o, alternativamente, per entrambi i servizi):

per collegamento 12.315

2) circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud. 2.326
per collegamento a 75 baud. 2.819
per collegamento a 100 baud. 3.079
per collegamento a 200 baud. 3.393

3) circuiti di tipo numerico (per trasmissione dati):

per collegamento a 1200 bit/sec 5.131
per collegamento a 2400 bit/sec 6.158
per collegamento a 4800 bit/sec 7.690
per collegamento a 9600 bit/sec 10.263
per collegamento a 48-64 Kbit/sec. 20.525
per collegamento a 128 Kbit/sec. 32.430
per collegamento a 256 Kbit/sec. 53.571
per collegamento a 384 Kbit/sec. 72.250
per collegamento a 512 Kbit/sec. 90.928
per collegamento a 768 Kbit/sec. 116.379
per collegamento a 1544-2048 Kbit/sec . . 205.254

b) II zona:

1) circuiti telefonici di tipo analogico (da utilizzare per comunicazioni telefoniche o per trasmissione dati o, alternativamente, per entrambi i servizi):

per collegamento 16.872

2) circuiti di tipo telegrafico:

per collegamento a 50 baud. 3.202
per collegamento a 75 baud. 3.872
per collegamento a 100 baud. 4.215
per collegamento a 200 baud. 4.639

3) circuiti di tipo numerico (per trasmissione dati)

per collegamento a 1200 bit/sec 7.033
per collegamento a 2400 bit/sec 8.443
per collegamento a 4800 bit/sec 10.536
per collegamento a 9600 bit/sec 14.066
per collegamento a 48-64 Kbit/sec. 28.120
per collegamento a 128 Kbit/sec. 44.429
per collegamento a 256 Kbit/sec. 73.393
per collegamento a 384 Kbit/sec. 98.982
per collegamento a 512 Kbit/sec. 124.571
per collegamento a 768 Kbit/sec. 159.440
per collegamento a 1544-2048 Kbit/sec . . 281.200».

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 46 Poste, foglio n. 127

91A5809

DECRETO 3 dicembre 1991.

Tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi europei.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge n. 149 del 9 maggio 1986;

Vista la raccomandazione D 195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata dalla conferenza dei plenipotenziari a Melbourne nel 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico europeo;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, concernente le tariffe dovute per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN);

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle relazioni che sono gradualmente instaurate tra l'Italia e i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per la connettività numerica a 64 Kbit/s, sono stabilite sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 2.

1. Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione) dovuta dagli abbonati per la connettività numerica a 64 Kbit/s nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo valgono i raggruppamenti di tassazione previsti dal decreto ministeriale per l'applicazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi del regime europeo e del bacino del Mediterraneo.

2. Per la connettività numerica a 64 Kbit/s, con le zone di cui al comma 1, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi nei primi 2 secondi (tempo medio)	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
Preferenziale	4	11,60
I	4	8,40
II	4	5,55
III	4	4,80
IV	4	4,10
Egitto e Groenlandia	4	2,05

3. Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore.

4. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di lire 7 per minuto.

Art. 3.

1. Nelle relazioni per le quali si è adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi oro sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi oro.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 46 Poste, foglio n. 125

91A5810

DECRETO 3 dicembre 1991.

Tariffe per la connettività numerica a 64 Kbit/s commutata con i Paesi extraeuropei.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e resa esecutiva con legge n. 149 del 9 maggio 1986;

Vista la raccomandazione D195 del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) in materia di fissazione del tasso di conversione tra il franco oro ed il diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale), quale emendata dalla conferenza dei plenipotenziari a Melbourne nel 1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo all'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, relativo alle tariffe per il servizio telefonico extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1990, concernente la determinazione delle tariffe dovute per le prestazioni della rete pubblica fonia-dati;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, concernente le tariffe dovute per le prestazioni della rete numerica integrata nei servizi (rete ISDN);

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle relazioni che sono gradualmente instaurate tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo, le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per la connettività numerica a 64 Kbit/s, sono stabilite sulla base di accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 2.

1. La tariffa (tassa di percezione) per la connettività numerica a 64 Kbit/s, espressa in franchi oro, per le connessioni con i Paesi suddivisi nelle zone tariffarie previste dal decreto che determina le tariffe per il servizio telefonico extraeuropeo, è stabilita nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa nominale per minuto di comunicazione
I	fr. oro 4,85
II	fr. oro 5,20
III	fr. oro 6,09
IV	fr. oro 6,27

2. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi nei primi due secondi (tempo medio)	Successivo ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
I	4	2,20
II	4	2,05
III	4	1,75
IV	4	1,70

3. Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore.

4. Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di lire 7 per minuto.

Art. 3.

1. Nelle relazioni per le quali sia adottato, in regime di reciprocità, lo scambio della contabilità in diritto speciale di prelievo (DTS o SDR del Fondo monetario internazionale) i valori in franchi oro determinati in base al presente decreto sono convertibili in DTS utilizzando il tasso di conversione: 1 DTS = 3,061 franchi oro.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1991
Registro n. 46 Poste, foglio n. 124

91A5811

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1991.

Deroga al divieto di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1991 concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1991, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali;

Vista la richiesta di deroga presentata dalle autorità statunitensi per esportare in Italia le mele originarie di alcuni Stati americani;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 18) del decreto ministeriale 5 febbraio 1991, è ammessa l'importazione nel territorio della Repubblica italiana dei frutti freschi del genere Malus originari dai seguenti Stati degli U.S.A.: California, Colorado, Idaho, Michigan, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia e Washington, sino al 31 gennaio 1992.

Art. 2.

Prima dell'esportazione in Italia dei frutti di Malus le autorità fitosanitarie statunitensi debbono accertare che la merce sia esente dagli organismi di quarantena di cui agli allegati I e II del decreto ministeriale 5 febbraio 1991.

Art. 3.

La visita fitosanitaria dei frutti di cui all'art. 1 deve essere effettuata presso i seguenti porti: Genova, Imperia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona e Trieste.

Art. 4.

Sono fatte salve tutte le disposizioni fitosanitarie contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e andrà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5839

DECRETO 23 dicembre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa del consorzio agrario provinciale di Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata, in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1991 con il quale sono stati sciolti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci di nomina assembleare del consorzio agrario provinciale di Lecce ed il dott. Lorenzo Ligori è stato nominato commissario governativo del consorzio medesimo;

Viste le comunicazioni del commissario governativo in data 23 dicembre 1991;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il consorzio agrario provinciale di Lecce si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Lecce, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Lecce, viale Gallipoli, 41, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il dott. Lorenzo Ligori.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 23 dicembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A5866

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 dicembre 1991.

Ulteriore proroga delle disposizioni di cui alla ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 concernente: «Sospensione di taluni termini in favore dei cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale». (Ordinanza n. 2198/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le ordinanze n. 2057/FPC e n. 2063/FPC in data 21 e 29 dicembre 1990, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990 e n. 3 del 4 gennaio 1991, concernenti sospensioni di taluni termini in favore di cittadini colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Vista l'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1991, con la quale le sospensioni disposte con la sopracitata ordinanzia n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 sono state prorogate fino al 31 dicembre 1991;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991;

Viste le note del 19 novembre e del 4 dicembre 1991 ed il promemoria in pari data con i quali le associazioni degli industriali delle province di Catania e Ragusa e le associazioni provinciali degli industriali, agricoltori e commercianti di Siracusa hanno richiesto, tra l'altro, la proroga fino al 31 dicembre 1992, delle sospensioni disposte e prorogate con le ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 e 2145/FPC del 27 giugno 1991 sopracitate;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale, rispettivamente con le note numeri 18350 del 24 dicembre 1991 e 55093/16/37 del 23 dicembre 1991;

Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri acquisito nella seduta del 21 dicembre 1990, rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;

Considerato che le conseguenze economico-finanziarie derivanti dagli eventi sismici del dicembre 1990 continuano ad incidere negativamente sul territorio delle zone colpite, nelle quali non ha potuto iniziare l'opera di ricostruzione ed avvio della ripresa a causa della mancata approvazione della legge organica per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;

Ravvisata, quindi, l'opportunità di aderire alle predette richieste disponendo, in relazione ai termini sospesi, una ulteriore proroga di sei mesi fino al 30 giugno 1992;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 è prorogato al 30 giugno 1992.

Sono altresì prorogati le sospensioni delle procedure esecutive ed i termini di cui agli articoli 75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per le rate riscuotibili mediante ruoli, anche in relazione a rate riscuotibili nel primo semestre dell'anno 1992.

Il sostituto d'imposta deve comunque operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge.

Resta ferma l'applicazione dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, ed all'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, nei termini ivi previsti dal 1° novembre al 20 dicembre 1991 e per la seconda rata, dal 1° novembre al 20 dicembre 1992.

Art. 2.

È fatta salva la facoltà di registrare atti, contratti e provvedimenti giudiziari in sospensione di imposta sino al 30 giugno 1992, esclusa al riguardo la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere eseguiti fino al 30 giugno 1992 dai contribuenti che hanno il domicilio, la residenza, la sede o la stabile organizzazione nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991 citato nelle premesse.

Le stesse disposizioni si applicano anche per il successivo periodo di imposta ove il termine per il versamento dell'acconto cada nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1992.

I contribuenti indicati nel comma precedente, tenuti, successivamente alla data del 13 dicembre 1990, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 27 e 33 del citato decreto n. 633/1972, sono dispensati dai suddetti obblighi e devono comprendere, nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1990, anche le operazioni effettuate o registrate dal 13 al 31 dicembre 1990, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1991 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991 e nella dichiarazione annuale relativa all'anno 1992 anche le operazioni effettuate o registrate dal 1° gennaio al 30 giugno 1992.

I termini di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali I.V.A. relative agli anni 1990 e 1991 come prorogati dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 sono ulteriormente prorogati di sei mesi.

Il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. relativa all'anno 1992 è prorogato di sei mesi.

I termini di scadenza delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative al periodo di imposta in corso alla data del 13 dicembre 1990 già prorogati, complessivamente, per un anno ai sensi dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 e dell'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 sono ulteriormente prorogati di sei mesi ed i medesimi termini relativi al periodo di imposta in scadenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991, già prorogati di un anno ai sensi del predetto art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 sono ulteriormente prorogati per un periodo di sei mesi.

Sono altresì prorogati per un periodo di sei mesi i termini di scadenza delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente al periodo di imposta in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 1992.

Art. 3.

Le sospensioni di cui all'art. 1 decorrono dal 13 dicembre 1990 ed hanno effetto fino al 30 giugno 1992 salvo diverso successivo provvedimento anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali. Gli adempimenti dei contribuenti in materia di tributi locali non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza debbono essere effettuati dai contribuenti medesimi entro il 31 luglio 1992.

Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni di cui alla presente ordinanza, ove non sia diversamente disposto dagli articoli precedenti, avverrà — mediante rateizzazione in un anno senza corresponsione di interessi o altri oneri — a decorrere dalla data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, a decorrere dalla scadenza di settembre 1992. Da questa ultima scadenza decorrono anche i recuperi degli altri tributi per il cui pagamento non vi è data anteriore al secondo mese successivo alla scadenza della sospensione.

Non si farà comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui alla presente ordinanza.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, primo comma, n. 2) dell'ordinanza n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990 in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 fino al 30 giugno 1992 dei termini processuali di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonché delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A5908

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 12 dicembre 1991, n. 77.

Legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 30 - Elementi previsionali e dati periodici della gestione di cassa delle comunità montane.

Alle comunità montane

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Dir. centr. fin. loc.

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano

Alle ragionerie regionali dello Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato di Aosta e Bolzano

All'Unione nazionale comuni e comunità montane

In attuazione di quanto disposto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, — così come modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 — è stato determinato con decreto del Ministro del tesoro del 12 dicembre 1991 lo schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 della citata normativa.

Pertanto, le comunità montane dovranno inoltrare, per il tramite dei propri tesorieri, alle ragionerie regionali dello Stato competenti per territorio, il prospetto compilato in ogni sua parte entro le scadenze prescritte dal citato art. 30, e precisamente:

per le previsioni del nuovo esercizio e i risultati di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente, entro il mese di gennaio;

per le successive revisioni trimestrali delle previsioni e i risultati di cassa a tutto il trimestre precedente, entro i mesi di aprile, luglio e ottobre.

Per le comunità montane site in Val d'Aosta e in Trentino-Alto Adige, la trasmissione dei prospetti dovrà essere effettuata:

alla ragioneria provinciale dello Stato di Aosta, per le comunità montane della Valle d'Aosta;

alla ragioneria regionale dello Stato di Trento, per gli enti della provincia di Trento;

alla ragioneria provinciale dello Stato di Bolzano, per gli enti della provincia di Bolzano.

L'esigenza di evitare possibili incertezze e consentire un esatto consolidamento dei conti pubblici richiede che il contenuto delle singole voci del prospetto risponda rigidamente alle istruzioni fornite nell'allegato *A* alla presente circolare.

Si rappresenta altresì che onde agevolare la trasmissione dei dati da parte di codesti enti e dei rispettivi tesorieri e in considerazione delle necessità del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato — che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 468 del 1978, è tenuto ad effettuare l'elaborazione e l'aggregazione dei dati in questione — è necessario che il prospetto sia compilato tenendo conto delle istruzioni per la codificazione dei capitoli di entrata e di spesa dei bilanci delle comunità montane stabilite nel decreto del Ministro del tesoro del 22 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1991) sulla cui struttura si basa il prospetto di rilevazione determinato con il richiamato decreto del Ministro del tesoro del 12 dicembre 1991.

In ordine alla trasmissione dei prospetti, giova richiamare l'attenzione di codesti enti sulle disposizioni sanzionatorie degli ultimi comma degli articoli 30 e 32 della citata legge n. 468 del 1978, ove, in caso di inadempienza (intesa sia come mancato invio del prospetto che come ritardo rispetto alle scadenze previste dalla legge), sono previsti rispettivamente, la sospensione di qualsiasi versamento a carico del bilancio dello Stato o il fermo dei prelevamenti dal conto presso la Tesoreria dello Stato da parte dell'ente interessato.

Si confida nella fattiva collaborazione da parte delle comunità montane affinché i prospetti relativi ai flussi di cassa al 31 dicembre 1991 pervengano alle ragionerie regionali (o provinciali) dello Stato, entro il mese di gennaio 1992 o in tempi ragionevolmente vicini a tale data, tenuto conto delle esigenze di organizzazione e messa a regime della rilevazione.

Per ogni eventuale chiarimento potranno essere presi contatti, anche per le vie brevi, con gli uffici della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato - (tel. 06/47613772) o con le competenti ragionerie regionali (o provinciali).

Il Ministro: CARLI

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO DI RILEVAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA DELLE COMUNITÀ MONTANE.

1. ASPETTI GENERALI.

1.1. *Modalità di compilazione e di trasmissione:*

— *Compilazione* - Il prospetto deve essere compilato in ogni sua parte (in caso di mancanza di cifre dovrà essere inserito lo zero), in modo tale che sia certa la quadratura ai vari livelli di somme.

— *Trasmissione* - Il modello compilato deve essere sottoscritto dal tesoriere e da questi inoltrato, nei termini previsti dalla normativa, alle ragionerie regionali (o provinciali) dello Stato competenti per territorio.

1.2. *Intestazione:*

— *Esercizio e periodo:* si deve indicare l'anno e il trimestre a cui si riferiscono i dati di cassa secondo il seguente schema esemplificativo:

Es. 92 Periodo 1: entro il 31 gennaio 1992:
previsioni di cassa per l'anno 1992:
riscossioni e pagamenti al 31 dicembre 1991.

Es. 92 Periodo 2: entro il 30 aprile 1992:
revisione previsioni di cassa per l'anno 1992;
riscossioni e pagamenti al 31 marzo 1992.

Es. 92 Periodo 3: entro il 31 luglio 1992:
revisione previsioni di cassa per l'anno 1992;
riscossioni e pagamenti al 30 giugno 1992.

Es. 92 Periodo 4: entro il 31 ottobre 1992:
revisione previsioni di cassa per l'anno 1992;
riscossioni e pagamenti al 30 settembre 1992.

Es. 93 Periodo 1: entro il 31 gennaio 1993:
previsioni di cassa per l'anno 1993;
riscossioni e pagamenti al 31 dicembre 1993,

e così via.

— *Ente* - Si deve indicare il codice della comunità montana richiedendolo inizialmente alla competente ragioneria regionale (o provinciale) dello Stato o in alternativa riportare la denominazione dell'ente stesso. Al riguardo, in considerazione che ogni comunità montana è conosciuta dal sistema informativo R.G.S. secondo alcuni dati anagrafici (denominazione, indirizzo, sede), si prega segnalare ogni variazione dei predetti dati al fine di consentire l'aggiornamento della base informativa.

1.3. *Colonne: codice, preventivo e consuntivo.*

Premesso che — ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979 (decreto di riferimento per la normativa contabile delle comunità montane) — nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo dell'indicazione del codice meccanografico (codice rilevabile dal decreto ministeriale 22 ottobre 1991), si precisa che nelle colonne:

— *Codice:* sono riportati per ogni voce del prospetto i numeri di codice strutturati in modo tale da costituire un quadro di raccordo per la codificazione dei capitoli dei bilanci delle comunità montane (decreto ministeriale 22 ottobre 1991) e il prospetto dei flussi di cassa.

In particolare si precisa che il codice è così determinato:

le lettere E o S individuano, rispettivamente, l'entrata o la spesa;

la seconda, quarta e sesta cifra individuano, rispettivamente, il titolo, la categoria e la voce economica di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 1991.

— *Preventivo:* devono essere iscritte le previsioni annuali di cassa iniziali (che corrispondono alle previsioni del bilancio di cassa, così come risulta approvato dai competenti organi) o aggiornate (corrispondenti alle previsioni iniziali assestate dai successivi provvedimenti di variazione al bilancio di cassa — deliberati dai competenti organi — nonché dai prelievi dal fondo di riserva di cassa disposti in corso d'anno). Nel caso in cui il bilancio di cassa non sia stato ancora deliberato dovranno essere indicate stime provvisorie.

— *Consuntivo:* si devono indicare, per le ENTRATE, le riscossioni e, per le SPESE, i pagamenti, intesi come somme effettivamente contabilizzate a proprio carico dal tesoriere; per cui non devono ritenersi riscosse o pagate, rispettivamente, le reversali o i mandati emessi che non siano stati esitati dal tesoriere. Il totale delle riscossioni (cod. E000000) e dei pagamenti (cod. S000000) deve essere, quindi, uguale agli importi iscritti nella situazione delle disponibilità liquide, rispettivamente, ai codici T030000 e T040000.

2. VOCI SPECIFICHE.

2.1. *Enti del settore statale* - Rientrano in tale dizione lo Stato, le aziende autonome, l'Agenzia per il Mezzogiorno, la Cassa depositi e prestiti.

2.2. *Enti del settore pubblico allargato* - Trovano allocazione in tale voce gli enti previsti dall'art. 25 della legge n. 468 del 1978 compresi gli enti di cui alla tabella *A* allegata alla predetta legge n. 468 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986), con esclusione, ovviamente, di quelli per i quali è previsto specificatamente un codice nel prospetto di rilevazione (es.: regioni, comuni, ecc.).

2.3. *Imprese* - Vanno considerati i flussi con soggetti, senza che esista una diretta controprestazione, aventi natura di impresa (tra questi sono da considerare gli istituti di credito).

2.4. *Famiglie* - Comprendono tutti i flussi, in danaro o in natura, che avvengono direttamente con le famiglie o con istituzioni sociali non aventi fini di lucro ma non rientranti nel settore pubblico allargato.

2.5. *Partite di giro* - Sono da comprendere esclusivamente le entrate, o le spese, che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, al tempo stesso, un credito, o un debito, dell'ente.

2.6. *Personale* - Tale categoria raggruppa le erogazioni in moneta riflettenti il corrispettivo delle prestazioni rese dai dipendenti.

2.7. *Acquisti di beni e servizi* - Si considerano le erogazioni che rappresentano la contropartita di un servizio o di un bene acquisito dall'ente, con esclusione di quelli aventi carattere di investimenti.

2.8. *Interessi passivi* - Sono da considerare tutti gli oneri derivanti da operazioni di indebitamento a seguito di anticipazioni di cassa o di mutui: nel caso dei mutui, in tale voce, trova imputazione la sola quota interessi della rata di ammortamento pagata in quanto la quota capitale deve essere iscritta tra le spese per rimborso di mutui e prestiti.

3. SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (pag. 10 del prospetto di rilevazione).

3.1. *Enti non sottoposti al regime di tesoreria unica* - I tesorieri delle comunità montane che non rientrano in tale regime (al momento, in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 1990, sono gli enti con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) sono tenuti a compilare il quadro *A* del prospetto della situazione delle disponibilità liquide, in modo tale che risultino soddisfatte le relazioni esistenti tra le varie voci del prospetto e, come si è visto, anche con il totale generale delle entrate e delle spese.

3.2. *Enti sottoposti al regime di tesoreria unica* - Per tali enti i rispettivi tesorieri devono compilare il quadro *B* della situazione delle disponibilità liquide, in cui — oltre a quanto previsto nel precedente punto 3.1. — deve essere evidenziata anche la concordanza tra i saldi del conto corrente tenuto dal tesoriere e il saldo della contabilità speciale accesa presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, qualora detti saldi non coincidano.

4. DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Ove il bilancio di previsione per l'esercizio 1992 risulti approvato prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 22 ottobre 1991 — recante la nuova codifica per i capitoli dei bilanci delle comunità montane — la comunicazione dei flussi di cassa, relativamente alle voci economiche che non erano previste nella precedente struttura del bilancio, potrà far riferimento, in attesa dell'adeguamento del bilancio alla nuova codifica, a valori stimati fermo restando l'importo riferito alla categoria economica di appartenenza.

91A5851

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 16 dicembre 1991, n. 270.

Modifiche alla circolare ministeriale n. 253/91 sul regime di *set-aside* per scopi non alimentari.

La Commissione delle Comunità europee ha ufficialmente richiesto all'autorità italiane di apportare alcune modifiche alla circolare ministeriale n. 253 del 20 marzo 1991, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti a favore dell'impiego dei seminativi per scopi non alimentari (regolamento CEE n. 2176/90 del Consiglio e n. 3481/90 della Commissione), allo scopo di evitarne possibili interpretazioni difformi rispetto agli orientamenti ed alle finalità del suddetto regime, espressi a livello comunitario.

A tali fini, la circolare n. 253/91 è così modificata:

il punto 4, terzo trattino, è così sostituito: «Nel suddetto caso, allo scadere del contratto, la percentuale di seminativo ritirato torna ad essere quella originariamente indicata dal beneficiario nella domanda d'impegno; tuttavia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento CEE n. 1272/88, qualora il contratto abbia termine nel corso dei primi tre anni d'impegno, l'interessato può mantenere a riposo la maggior superficie, previa modifica dell'impegno iniziale.»;

il punto 5, quinto paragrafo, è così sostituito: «In ogni caso, le singole aziende aderenti al gruppo devono aver ritirato dalla produzione almeno il 20% dei seminativi aziendali, nell'ambito del presente regime e/o di quello di set-aside ordinario.»;

il punto 6 è così sostituito: «Nel solo caso di produttore individuale, per ottemperare a quanto dispongono i paragrafi 1 e 2 del precedente punto 5, il richiedente può stipulare anche più contratti di fornitura con diverse imprese.»;

la seconda parte del punto 10 è così sostituita: «L'aiuto specifico, così determinato, sostituisce integralmente il premio erogabile nell'ambito del regime ordinario di messa a riposo, relativamente alla sola parte di superficie ritirata destinata a produzioni per uso non alimentare.

Per le superfici aziendali ritirate e destinate ad una delle utilizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 63/90, rimangono invariati gli importi dei premi fissati all'art. 6 del citato decreto.»;

il punto 15 è così sostituito: «Il produttore è comunque tenuto a rispettare gli obblighi accessori di cui al secondo e terzo trattino dell'art. 4, comma 1, lettera *b*), del regolamento CEE n. 1272/88.».

Il Ministro: GORIA

91A5852

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 dicembre 1991, prot. n. 83245.

Standardizzazione e collegamento delle anagrafi e degli archivi della P.A. centrale e locale.

Alle amministrazioni pubbliche

Con circolare n. 51223 del 21 maggio 1990, concernente indirizzi di normalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella P.A., è stata evidenziata la necessità di ricostruire una logica unitaria nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle amministrazioni, adeguandole ad un corretto ed efficiente impiego delle tecnologie informatiche e telematiche ed indirizzandole ad un diffuso interscambio delle informazioni tra soggetti pubblici, per elevare il livello dei servizi resi, anche in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 241/90.

Con circolari n. 36928 del 4 agosto 1989 e n. 74652 del 6 maggio 1991, lo scrivente Dipartimento ha evidenziato la necessità di definire criteri di normalizzazione delle informazioni elementari di carattere individuale (anagrafiche, fiscali, contributive, sanitarie, elettorali, ecc.), al fine di favorire la costituzione di basi di dati omogenee ed uniformi e di consentire la realizzazione di prototipi standardizzati di «gestione» delle informazioni per migliorare, attraverso un diffusa interconnessione fra le diverse fonti informative pubbliche, il rapporto di servizio fra cittadini e strutture pubbliche.

D'intesa con i Ministeri dell'interno, delle finanze, della sanità, nonché con l'INPS, l'ANCI, l'ISTAT ed il sistema delle camere di commercio si forniscono di seguito indicazioni e raccomandazioni in materia di standard anagrafici.

— Il «codice fiscale» è l'elemento che sotto il profilo giuridico (obbligatorietà) ed informatico (univocità) consente il collegamento degli archivi pubblici per il conseguimento delle finalità di cui alle normative citate.

A tale riguardo, il «codice fiscale» (utilizzato successivamente anche come «codice sanitario») assume la denominazione convenzionale di «codice individuale», sia per le persone fisiche che per le società e le ditte individuali.

Il codice individuale deve essere attribuito al cittadino all'atto della nascita, ad iniziativa del comune di competenza, che si deve raccordare, preferibilmente per «via telematica», con il Ministero delle finanze, tenuto per legge ad effettuarne l'assegnazione, espletando i necessari controlli centralizzati per evitare duplicazioni. Per le persone giuridiche si conviene di assumere, oltre al «codice individuale», altri eventuali codici come chiavi accessorie.

Si conviene, altresì, di utilizzare per le attività economiche il codice ISTAT, corredato a quello del Ministero delle finanze, ed identico a quello già utilizzato dal sistema delle camere di commercio, auspicando che vengano conclusi tempestivamente accordi per la costituzione di un unico archivio delle imprese (ditte individuali e società) enti ed associazioni, con la collaborazione del Ministero delle finanze, ISTAT, INPS e camere di commercio; la gestione di tale archivio dovrà essere affidata ad un unico organismo ed i dati dovranno essere resi disponibili per tutta la P.A.

— Vengono adottati, per le province ed i comuni, i codici territoriali ISTAT, in vigore a partire dal 1958.

Per i comuni soppressi nel periodo precedente al 1958 può essere provvisoriamente utilizzato il codice del Ministero delle finanze, contenuto come codifica del luogo di nascita nel codice fiscale.

Per i territori non più italiani ed i territori esteri, vengono utilizzati i codici territoriali anagrafici in vigore dal 31 dicembre 1989 e successivi aggiornamenti, definiti congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ISTAT.

Le amministrazioni che utilizzassero altri tipi di codice devono comunque raccordarsi alle codifiche sopra indicate ed usare queste ultime per lo scambio di informazioni.

— Per aumentare in maniera sinergica il valore delle informazioni contenute negli archivi di cui si ritiene utile l'interconnessione, si suggeriscono alcuni possibili contenuti di specifici archivi:

A) Gli archivi anagrafici della popolazione devono contenere, tra le altre informazioni previste per legge:

1. Notizie per il collegamento degli archivi:

1.1. Codice individuale.

1.2. Ulteriori notizie identificative (cognome, nome, sesso, luogo, data ed estremi dell'atto di nascita).

2. Notizie anagrafiche e relative allo stato civile ed alla cittadinanza:

2.1. Residenza ed indirizzo.
2.2. Stato civile.
2.3. Eventuali generalità del coniuge ed estremi dell'atto di matrimonio.
2.4. Eventuali estremi dell'atto di morte.
2.5. Cittadinanza.

3. Altre notizie non certificabili, secondo quanto disposto dal regolamento anagrafico:

3.1. Titolo di studio.
3.2. Professione.

4. Per la standardizzazione dei nomi e dei cognomi, si suggerisce di utilizzare la forma mauiscola e di trasformare gli accenti in apici. Per i nomi degli stranieri, si deve fare riferimento alla dizione originaria in caratteri latini riportata nel passaporto o in mancanza nel permesso di soggiorno.

Per la standardizzazione, ai fini informatici, delle notizie precedentemente riportate, si suggerisce di utilizzare, per lo scambio di informazioni, campi del tipo e delle dimensioni di seguito indicate (A: alfabetico, N: numerico):

1. Codice individuale	AN	16
2. Cognome	A	36
3. Nome	A	36
4. Sesso (codifica)	N	01
5. Luogo di nascita (codifica)	N	06
6. Data di nascita (GGMMAAAA)	N	08
7. Altre notizie:		
7.1. Comune italiano di iscrizione o trascrizione del titolo di nascita per i nati all'estero (codifica)	N	06
7.2. Anno dell'iscrizione o trascrizione del titolo di nascita (AAAA)	N	04
7.3. Parte dell'iscrizione o trascrizione	N	01
7.4. Serie dell'iscrizione o trascrizione	A	01
7.5. Numero dell'iscrizione o trascrizione	N	05

B) Archivi delle camere di commercio.

Le camere di commercio gestiscono, in base alla vigente legislazione, il registro delle ditte, che contiene i dati di tutte le imprese (ditte individuali e società) ed hanno il compito istituzionale di rendere pubbliche tali informazioni.

Le camere di commercio mettono a disposizione i loro archivi in forma telematica e sono aperte alle interconnessioni, tramite il codice individuale, per lo scambio telematico dei dati con le altre amministrazioni.

C) Archivi INPS.

La convenzione operante con il Ministero delle finanze prevede l'interscambio, utilizzando il codice individuale e le notizie identificative (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita), di dati fiscali, pensionistici e sulle posizioni assicurative. Il Ministero delle finanze mette a disposizione strumenti che consentono la ricerca dei soggetti fisici e giuridici anche attraverso informazioni parziali.

D) Lo scrivente Dipartimento annette rilevante importanza al progetto ARCO dell'INPS, la cui realizzazione è finalizzata a consentire l'interscambio, con i comuni, di dati anagrafici e pensionistici.

E) Archivi del Ministero delle finanze:

1. Notizie per il collegamento con altri enti ai fini fiscali in base ad apposite convenzioni:

1.1. Codice individuale.
1.2. Ulteriori notizie identificative (cognome, nome, data di nascita, ecc.).

2. Altre notizie:

2.1. Notizie per i comuni per i controlli di tipo impositivo e fiscale.
2.2. Notizie per INPS, INAIL, ENEL, ecc.

F) Per gli archivi degli assistiti del Servizio sanitario nazionale, si raccomanda una precisa applicazione della norma che rende obbligatorio l'uso del «codice fiscale» (codice individuale) e si ribadisce la necessità che gli archivi delle USL facciano costante e puntuale riferimento a quelli comunali, con i quali debbono collegarsi, evitando duplicazioni.

G) Il collegamento del casellario giudiziale con altri archivi pubblici è reso possibile dal «codice individuale» unitamente agli altri dati identificativi.

Le informazioni specifiche di ogni singolo archivio sono disponibili solo su esplicita autorizzazione del gestore dell'archivio, comunque finalizzata a scopi precisi (controllo, certificazione fiscale o previdenziale).

Con riserva di ulteriori indicazioni in materia di standardizzazione, si confida in una convinta adesione delle amministrazioni al contenuto della presente circolare, rappresentando al riguardo l'esigenza di favorire, attraverso l'interscambio delle informazioni fra i diversi soggetti pubblici, l'erogazione di servizi di elevato livello quali-quantitativo.

Il Ministro: GASPARI

91A5821

CIRCOLARE 19 dicembre 1991, prot. n. 83363.18.10.4.

Centri di «Servizi per i cittadini».

Alle amministrazioni pubbliche

Lo scrivente Dipartimento, con circolare n. 74652 del 6 maggio 1991 concernente «Coordinamento delle iniziative e pianificazione degli investimenti in materia di automazione delle amministrazioni pubbliche» ha fatto riferimento alla esigenza di una diffusa interconnessione dei sistemi informativi pubblici per favorire:

la condivisione delle risorse;
la realizzazione degli obiettivi;

l'aggiornamento delle informazioni;
la cooperazione tra amministrazioni;
il miglioramento dei servizi erogati:

Le predette indicazioni di programmazione prevedono espressamente, fra l'altro, la istituzione di centri di «servizi per i cittadini», all'interno dei quali verrà anche sperimentata la «carta del cittadino» basata sull'impiego di carte individuali definite «intelligenti» (a microprocessore o similare), per agevolare un «riavvicinamento» funzionale fra cittadino e pubblica amministrazione e, specificamente, per conseguire un miglioramento significativo dei servizi pubblici erogati.

Una sperimentazione in tal senso è in atto presso i comuni di Milano, Caserta, Chieti, Università dell'Aquila e la regione autonoma della Valle d'Aosta; in quest'ultima amministrazione è anche previsto l'impiego della «carta del cittadino».

Sempre per quanto attiene alla «carta», il Dipartimento ha avviato uno specifico studio di fattibilità dal quale potranno scaturire ulteriori occasioni di sperimentazioni a carattere «intersettoriale» presso siti prototipali da definire.

I progetti «centri di servizi» e «carta del cittadino» tendono, tra l'altro, a superare il ricorso alla «certificazione» da parte dei cittadini, con l'acquisizione e lo scambio di informazioni direttamente tra amministrazioni, partendo dalla constatazione che le tecnologie dell'informazione ed in particolare delle carte elettroniche offrono alla pubblica amministrazione l'opportunità di razionalizzare la propria struttura organizzativa in funzione delle esigenze del cittadino, favorita anche dalla graduale applicazione della legge n. 241/90.

Le carte elettroniche, specificamente, si caratterizzano come «chiave di accesso» al mondo della pubblica amministrazione e sono attualmente da ritenere uno strumento razionale ed efficace, in considerazione dell'elevato numero di informazioni memorizzabili.

Lo scrivente Dipartimento, inoltre, ha in fase di emanazione indicazioni riferite alla standardizzazione ed alla normalizzazione delle informazioni individuali e delle procedure di interconnessione tra le reti delle amministrazioni per rendere il «sistema pubblica amministrazione» più efficiente (riducendo le duplicazioni di informazioni, migliorando le capacità conoscitive, ottimizzando risorse informatiche) e più efficace (riducendo la quantità delle informazioni richieste al cittadino e facilitando l'interazione di quest'ultimo con la pubblica amministrazione in maniera uniforme su scala nazionale).

Altre iniziative di normalizzazione avviate dal Dipartimento concernono l'EDI (Electronic Data Interchange) pubblico per la definizione di formati standard di scambio elettronico di informazioni tra pubbliche amministrazioni ed il settore sanitario, con specifico riferimento agli aspetti sanitari e di governo del sistema.

I risultati che deriveranno dalla realizzazione dei progetti «centri di servizi» e «carta del cittadino» saranno inviati alle amministrazioni quali linee di normalizzazione da seguire per pervenire nella materia ad una concreta e auspicabile uniformità di comportamento nella realizzazione di iniziative similari.

È infatti necessario pervenire alla standardizzazione dei criteri applicativi di accesso alle informazioni ed ai servizi forniti nei «centri», essendo — questa — una concreta chiave di accesso, in maniera uniforme, e quindi a valenza «intersettoriale», alle potenzialità delle tecnologie dell'informazione ed in particolare d'impiego della «carta».

Lo scrivente Dipartimento intende suggerire per la «carta» standard anche «etici» per conseguire la massima flessibilità e semplicità nella fruizione dei servizi.

Fin d'ora si può affermare che le caratteristiche della «carta del cittadino» saranno le seguenti:

capillarità (diffusione territoriale);
facilità di rilascio (prima emissione o duplicato);
facilità di accesso fisico alle apparecchiature per l'inserimento sulla rete (eliminazione di eventuali barriere architettoniche);
facilità di colloquio (scelta del servizio guidata ed ampia disponibilità oraria del servizio);
gratuità (o canone sociale);
alta sicurezza;
alto grado di garanzia della privacy;
circolarità;
estensione a tutto il territorio nazionale;
possibilità di usufruire di più servizi da qualsiasi punto di accesso.

Lo scrivente Dipartimento auspica che le amministrazioni, nel programmare la realizzazione di analoghe iniziative nei settori di propria competenza, seguiranno con interesse e convinta collaborazione le «linee di normalizzazione» che saranno indicate per la costituzione dei «centri» e per l'impiego delle «carte», in modo da non vanificare il carattere di intersettorialità necessario per amplificare la gamma quali-quantitativa dei servizi erogabili.

Nelle more della definizione delle «linee di normalizzazione», è opportuno che le amministrazioni interessate allo sviluppo di siffatte iniziative sottopongano allo scrivente il quadro di riferimento tecnologico, metodologico ed organizzativo delle stesse, allo scopo di valutarne, in uno spirito di reciproca collaborazione, i livelli di conformità rispetto alle specifiche generali.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Ministro: GASPARI

91A5822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Riconoscimento della personalità giuridica della Società canottieri Brasimone, in Casalecchio di Reno

Con decreto ministeriale 27 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1991, registro n. 8 Turismo, foglio n. 179, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Società canottieri Brasimone, in Casalecchio di Reno (Bologna).

91A5857

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di encomio solenne

Con decreto ministeriale 18 novembre 1991, è stato tributato ai componenti la Difesa militare terrestre (Esercito) dell'isola di Cefalonia l'encomio solenne con la seguente motivazione: «Nella gloriosa e tragica vicenda di Cefalonia, quale componente la Difesa militare terrestre dell'Isola, affidata alla Divisione fanteria da montagna "Acqui" e relativi supporti, in un impeto di sublime dedizione alla Patria, ispirata alla legge del dovere e dell'onore ed a insopprimibile fremito di libertà, sprezzava la resa offerta dal nemico e affrontava l'avversario in aspri e sanguinosi combattimenti, rinnovando le gesta degli eroi del Risorgimento. Dopo tredici giorni di impari lotta, all'estremo delle risorse, veniva sopraffatto da soverchianti forze aereoterrestri nemiche, che effettuavano inesorabili rappresaglie». — Cefalonia (Grecia), 9-24 settembre 1943.

91A5854

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad acquistare un immobile.

Con decreto ministeriale del 6 agosto 1991, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991, registro n. 27, foglio n. 331, l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Salaria n. 290, è stata autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel territorio del comune di Accumoli (Rieti) in località La Selva, di estensione pari a circa mq 26.550, confinante con proprietà eredi di Casini Elisabetta o aventi causa, proprietà Società Sabina investimenti o aventi causa, proprietà Casini Francesco, censito nel nuovo catasto terreni del comune di Accumoli (Rieti) alla partita 2.450 ancora intestata a Casini Cesare, nato ad Accumoli il 17 giugno 1911, Casini Francesco, nato ad Accumoli il 31 marzo 1904, in pendenza della voltura dell'atto di divisione 13 aprile 1988 del notaio Filippi, di cui a seguito, foglio n. 32, particella 72, di Ha 2, are 65 e centiare 50, reddito dominicale L. 21.240, reddito agrario L. 10.260, al prezzo di L. 10.500.000.

91A5855

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare alcune donazioni

Con decreti del prefetto di Chieti numeri 1186 dell'8 gennaio 1900 e 1955 del 15 giugno 1991, l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare la donazione delle seguenti somme di denaro:

L. 1.000.000 disposta dalla Banca popolare abruzzese marchigiana in favore dell'istituto di studi storici e politici della facoltà di scienze politiche;

L. 2.000.000 disposta dal Consiglio regionale d'Abruzzo in favore dell'istituto di clinica cardiovascolare della facoltà di medicina e chirurgia;

L. 30.000.000 disposta dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro in favore dell'istituto di patologia umana e medicina sociale della facoltà di medicina e chirurgia;

L. 20.000.000 disposta dalla sezione femminile della Croce rossa italiana in favore dell'istituto di clinica neurologica e scienze del comportamento della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreti del prefetto di Chieti numeri 1798 dell'8 gennaio 1990 e 1955 del 15 giugno 1991, l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino, la donazione di un analizzatore paziente per Holter Hewlett Packard mod. 43420AZ e un modulo di memoria per compattato delle 24 ore da applicare all'analizzatore mod. 43405A per un valore totale di L. 10.993.000 da destinare alla cattedra di cardiologia della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Chieti n. 2718 del 13 luglio 1991 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare, da parte del prof. Angelo Serra, già docente di genetica presso l'Università cattolica del S. Cuore di Roma, la donazione di una biblioteca formata da 458 volumi, con un valore approssimativo stimato da 10 a 15 milioni, da destinare all'istiuto di biologia e genetica della facoltà di medicina e chirurgia.

91A5827

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Parma n. 324 del 19 aprile 1991, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare, da parte del prof. Emiliano Mutti, in nome e per conto del comitato organizzatore del Convegno internazionale Confan, tenutosi a Parma nel settembre 1988, la donazione di un fotocopiatore Ricoh FT 4480, del valore di L. 2.500.000 oltre IVA, usato, da destinare all'istituto di geologia paleontologica e geografia della facoltà di scienze.

Con decreto del prefetto di Parma n. 325 del 19 aprile 1991, l'Università degli studi di Parma è stata autorizzata ad accettare, da parte della Banca del Monte di Parma, la donazione di uno spirometro portatile del valore di L. 3.700.000, da destinare a scopo didattico scientifico al primo istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia.

91A5829

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 13391 del 18 giugno 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del comitato organizzatore del X corso di elettromiografia e neurofisiologia clinica la donazione di un personal computer Daewod Telecom con accessori, del valore di L. 3.370.000 circa, a favore della clinica neurologica dell'Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17604 del 13 settembre 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Renata Ferrari Gandini, sorella del defunto avv. Vincenzo Ferrari, la donazione della raccolta di opere provenienti dallo studio del fratello, del valore di circa L. 29.902.500, a favore del dipartimento di scienze giuridiche.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17605 del 13 settembre 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del Lions Club Ferrara Estense la donazione di un quadro della pittrice ferrarese Rosamaria Benini, raffigurante «Palazzo Paradiso» e la statua del duca Alberto V, del valore di circa L. 1.000.000.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 15949 del 14 settembre 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione nazionale bachicoltori di Treviso la donazione della somma di L. 10.000.000 a favore del dipartimento di biologia evolutiva.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 16049 del 14 settembre 1991 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Franco Farina la donazione del dipinto cinquecentesco dell'«Assunzione» di anonimo, del valore di L. 5.000.000.

91A5828

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Napoli n. 101088 del 30 settembre 1991 l'Università degli studi di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Milupa S.p.a. la donazione di una stampante Laserget 3 completa di espansione di memoria IBM per un valore di L. 3.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

91A5832

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 648 del 26 ottobre 1991 l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare da parte della società Alderan la donazione di una serie di apparecchiature del valore complessivo di L. 5.639.000 da destinare alla facoltà di lettere e filosofia.

91A5833

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 781 del 20 giugno 1991 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Industria farmaceutica «Serono» la donazione di un'apparecchiatura scientifica per un valore complessivo di L. 50.000.000 da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica.

Con decreto del prefetto di Genova n. 1073 del 16 settembre 1991 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Hewlett Packard italiana la donazione di una apparecchiatura scientifica per un valore complessivo di L. 69.514.500 da destinare al dipartimento di matematica.

91A5830

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 2717 del 6 novembre 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Scia S.p.a. la donazione di un campionatore per dosaggio di jodio nelle urine del valore di L. 4.750.000 per l'istituto di semeiotica medica.

Con decreto del prefetto di Padova n. 2718 del 6 novembre 1991 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Valle Sport di Padova la donazione di un campionatore per dosaggio di jodio nelle urine del valore di L. 4.750.000 da destinare all'istituto di semeiotica medica.

91A5835

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 161 del 30 gennaio 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della prodotti Roche S.p.a. di Milano la donazione consistente in un ecografo digitale combinato mod. AU 530 a scansione settoriale anulare, del valore di L. 52.000.000 + IVA da destinare all'istituto clinico di pediatria preventiva e neonatologia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1507 del 22 agosto 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Ilio Galligani la donazione consistente in alcuni volumi della rivista Journal of Optimization Theory and Application e precisamente: volume n. 51 del 1986, dal vol. 52 al 55 del 1987, dal vol. 56 al 59 del 1988, dal vol. 60 al 63 del 1989 per un valore complessivo di L. 2.529.800, da destinare al dipartimento di matematica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1508 del 22 agosto 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito romagnolo di Bologna, una donazione consistente in un amplificatore di DNA del valore complessivo di L. 19.000.000, da destinare all'istituto di medicina legale.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1509 del 22 agosto 1991 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Società farmaceutica «Serono» di Milano, la donazione consistente in un personal computer Acer 910, con relativi accessori, del valore complessivo di L. 3.500.000, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II della facoltà di medicina e chirurgia.

91A5831

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 911 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 40.000.000 destinata al dipartimento di scienze zootecniche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 912 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 200.000.000 destinata all'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 913 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Poli industria chimica S.p.a. la donazione della somma di L. 4.000.000 destinata all'istituto di chimica otorinolaringoiatrica, insegnamento di audiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 914 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 50.000.000 destinata al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica, insegnamento di chemioterapia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 915 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Amministrazione provinciale di Ferrara la donazione della somma di L. 2.500.000 destinata al dipartimento di biologia animale e genetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 916 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Montefluos S.p.a. la donazione della somma di L. 3.000.000 destinata al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 917 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta JVC Italia S.p.a. la donazione di un videoregistratore del valore di L. 1.490.000 destinato all'istituto di lingue e letterature germaniche ed orientali afferente alla facoltà di magistero.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 918 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 30.000.000 destinata all'istituto di clinica medica generale e terapia medica 3°.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 919 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 160.000.000 destinata all'istituto di chimica medica generale e terapia medica 3°, insegnamento di immunologia clinica e allergologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 920 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 70.000.000 destinata al dipartimento di fisiopatologia clinica, unità di endocrinologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 921 del 25 settembre 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 5.000.000 destinata al dipartimento di scienze economiche.

91A5834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Dalila a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 28 maggio 1957, rep. 85653, reg. soc. 1332, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Madis a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Vaccaro in data 8 novembre 1963, rep. 183312, reg. soc. 3630, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Giovanni Conti Edilstampa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 30 gennaio 1975, rep. 134025, reg. soc. 1158/79, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Gamma a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 24 luglio 1984, rep. 605707, reg. soc. 7822/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Gioiello 72 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Borromeo in data 1° dicembre 1971, rep. 9300, reg. soc. 3831/71, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Verde seconda a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Dobici in data 14 giugno 1961, rep. 267861, reg. soc. 1541, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tetractys - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Soccorsi Aliforni in data 13 settembre 1984, rep. 29835, reg. soc. 7012/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Lavoro e proprietà tra locatari I.A.C.P. - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mariconda in data 5 febbraio 1985, rep. 15496, reg. soc. 2814/85, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «La Ragnatela a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 22 ottobre 1981, rep. 9971, reg. soc. 602/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S. Gabriele a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fasani in data 1° marzo 1985, rep 2746, reg. soc. 4716/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Isola Tiberina a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pollera in data 16 giugno 1982, rep. 24051, reg. soc. 4471/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Romana artigiana a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Nemcova in data 7 luglio 1982, rep. 3465, reg. soc. 5174/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «FE.N.Coop. Italia - Federazione nazionale cooperative - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Spada in data 22 gennaio 1979, rep. 20833, reg. soc. 951/79, tribunale di Roma;

società cooperativa mista «La Capitanata 1985 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Clemente in data 10 settembre 1985, rep. 11325, reg. soc. 9935/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Edil 87 a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Parmegiani in data 13 gennaio 1987, rep. 28149, reg. soc. 3967/87, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Baccio Pontelli a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Mandato in data 12 maggio 1981, rep. 1233, reg. soc. 4688/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Le Rocce di Lenola a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Cordasco in data 4 agosto 1986, rep. 8691, reg. soc. 8989/86, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pear 85 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Pollea in data 28 ottobre 1985, rep. 36953, reg. soc. 11411/85, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Progetto H - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Perrotta in data 9 luglio 1981, rep. 6904, reg. soc. 5511, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «L'altra salute C.I.S. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 2 luglio 1985, rep. 83779, reg. soc. 8209/85, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Oreade a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 2 dicembre 1954, rep. 61240, reg. soc. 314, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa di ricerca - Galileo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 12 ottobre 1982, rep. 66976, reg. soc. 6886/82, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «TAU - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 11 luglio 1984, rep. 605651, reg. soc. 5738/84, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «INA Domus XXV a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Fallace coad. di Cavallaro in data 10 febbraio 1964, rep. 113188, reg. soc. 900/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Statuario a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 23 settembre 1964, rep. 32125, reg. soc. 3767, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Sogno a r.l.», con sede in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito Mariani in data 18 novembre 1977, rep. 5340, reg. soc. 2411, tribunale di Velletri;

società cooperativa di consumo «C.A.V. - Cooperativa alimentare Vicovaro a r.l.», con sede in Vicovaro (Roma), costituita per rogito Campanini in data 20 dicembre 1974, rep. 21096, reg. soc. 5376/74, tribunale di Roma.

91A5859

MINISTERO DEL TESORO

N. 248

Corso dei cambi del 20 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1178,400	1178,400	1178,600	1178,400	1178,400	1178,400	1178,790	1178,400	1178,400	1178,400
E.C.U.	1538,500	1538,500	1539,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500	1538,500
Marco tedesco	757 —	757 —	757,100	757 —	757 —	757 —	757,090	757 —	757 —	757 —
Franco francese	221,450	221,450	221,750	221,450	221,450	221,450	221,480	221,450	221,450	221,450
Lira sterlina	2163,050	2163,050	2164,500	2163,050	2163,050	2163,050	2162,900	2163,050	2163,050	2163,050
Fiorino olandese	671,990	671,990	672,500	671,990	671,990	671,990	671,800	671,990	671,990	671,990
Franco belga	36,763	36,763	36,750	36,763	36,763	36,763	36,758	36,763	36,763	36,760
Peseta spagnola	11,880	11,880	11,910	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880	11,880
Corona danese	194,440	194,440	194,250	194,440	194,440	194,440	194,430	194,440	194,440	194,440
Lira irlandese	2017 —	2017 —	2016 —	2017 —	2017 —	2017 —	2019,300	2017 —	2017 —	—
Dracma greca	6,586	6,586	6,580	6,586	6,586	6,586	6,640	6,586	6,586	—
Escudo portoghese	8,561	8,561	8,560	8,561	8,561	8,561	8,563	8,561	8,561	8,560
Dollaro canadese	1018 —	1018 —	1019 —	1018 —	1018 —	1018 —	1016 —	1018 —	1018 —	1018 —
Yen giapponese	9,177	9,177	9,200	9,177	9,177	9,177	9,175	9,177	9,177	9,170
Franco svizzero	853,700	853,700	853,500	853,700	853,700	853,700	853,900	853,700	853,700	853,700
Scellino austriaco	107,613	107,613	107,850	107,613	107,613	107,613	107,593	107,613	107,613	107,610
Corona norvegese	192,300	192,300	192,250	192,300	192,300	192,300	192,350	192,300	192,300	192,300
Corona svedese	207,600	207,600	207,50	207,600	207,600	207,600	206,900	207,600	207,600	207,060
Marco finlandese	276 —	276 —	278 —	276 —	276 —	276 —	275 —	276 —	276 —	—
Dollaro australiano	895	895 —	902 —	895 —	895	895 —	896 —	895 —	895 —	895 —

Media dei titoli del 20 dicembre 1991

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,525
» » » 21- 4-1987/94	87 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,875
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,970
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,975
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,350
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,150
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,075
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100 —
» » » 12,00% 17- 1-1991/97	100,175
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,650
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,200
» » » » 19- 5-1986/92	99,875
» » » » 20- 7-1987/92	99,925
» » » » 19- 8-1987/92	100,075
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,575
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,575
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,450
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,025
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,375
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100 -
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,675
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,925
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,750
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,050
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,950
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,025
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,750
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,675
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,650
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	98,950
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,275
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,875
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,375
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,650
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,200
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,775
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,225
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,225
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,575
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,325
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,925
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,325
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,050
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,350
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,300
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,350
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99 —
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,900
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,125
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,775
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,350
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,050
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,500
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,975
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,200
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,300
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,450
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,775
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,700
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,525
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,450
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,675
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,250
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,250
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,700
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,550
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,875
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,125
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,800
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	100,225
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,975
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,775
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,350
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,550
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,725
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100 -
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,850
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,675
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,525
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,800
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,700
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,375
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	99,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	98,700

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,375
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,600
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,575
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,475
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,525
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,475
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,575
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,225
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,775
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	99,550
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,350
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,575
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,450
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,850
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,525
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,100
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	105,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,050
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	103,450
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,350

91M20121

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di novembre 1991, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1991 rispetto a novembre 1990 risulta pari a più 6,2 (seivirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1991 rispetto a novembre 1989 risulta pari a più 13,0 (tredicivirgolazero).

91A5892

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 27 novembre 1991 del Ministro dei trasporti concernente: «Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serire generale - n. 281 del 30 novembre 1991).

Al terz'ultimo comma delle premesse al decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 20, prima colonna della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., nonché la *contestazione* proposta di conferma del regime...», si legga: «..., nonché la *contestuale* proposta di conferma del regime...». Al penultimo comma delle stesse premesse, dove è scritto: «...accordo secondo cui è previsto anche che *successivi incrementi tariffari potranno essere definiti* subordinatamente a...», si legga: «...accordo secondo cui è previsto anche che *successive variazioni tariffarie potranno essere definite* subordinatamente a...».

91A5861

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 330.000
- semestrale ... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 60.000
- semestrale ... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 185.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 635.000
- semestrale ... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 3 0 3 0 9 1 *

L. 1.200